



Rapporto esplicativo sulla modifica dell'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), stato al 22 settembre 2014

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Panoramica delle modifiche	6
3	I disciplinamenti.....	8
3.1	Inquinanti organici persistenti.....	8
	Allegato 1.1 nuova versione	8
3.2	Sostanze organiche alogenate.....	9
	Allegato 1.2 nuova versione	9
3.3	Mercurio	9
	Allegato 1.7 nuova versione	9
3.4	Sostanze con effetti ignifughi	14
	Allegato 1.9 numero 3 e numero 4 nonché allegato 1.17 numero 5 capoverso 1	14
3.5	Detersivi per tessili e prodotti di pulizia	17
	Allegati 2.1 e 2.2 numero 3 capoversi 3 ^{bis} –4	17
3.6	Disodorizzanti e deodoranti per l'ambiente	18
	Allegato 2.2a (nuovo)	18
3.7	Spargimento di biocidi, prodotti fitosanitari e concimi dall'aria	20
	Allegato 2.6a (nuovo)	20
3.8	Prodotti disgelanti e additivi per salamoie	23
	Allegato 2.7 numero 1, numero 3.1 capoversi 2–5 e numero 3.3 capoverso 2 lettera b	23
3.9	Materie plastiche e additivi.....	27
	Allegato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettera e ^{bis} e numero 6 capoverso 5.....	27
3.10	Prodotti refrigeranti.....	28
	Allegato 2.10 numero 1 capoverso 4, numero 2.1 capoverso 3 lettera b numero 3, numero 2.2 ^{bis} , numero 2.2 capoverso 5 lettera b e capoverso 6, numero 2.3 capoverso 2 lettera b, numero 5 capoverso 2 lett. b e capoversi 4–5, numero 7	28

3.11	Prodotti estinguenti	30
	Allegato 2.11 numero 3	30
3.12	Pile	30
	Allegato 2.15 numero 3 capoverso 1 e capoverso 2 lettera c, numero 6.1 capoverso 3, numero 6.2, numero 6.3 capoverso 2 e numero 7 capoversi 1 e 1 ^{bis}	30
3.13	Disposizioni particolari concernenti i metalli.....	33
	Allegato 2.16 numero 1 ^{bis} , numero 5.1, numero 5.3, numero 5.5 capoversi 1– 2, numero 7 capoversi 2–4.....	33
3.14	Apparecchi elettrici ed elettronici	35
	Allegato 2.18 numero 3 capoverso 1 lettera c.....	35
3.15	Modifiche del diritto vigente.....	36
4	Ripercussioni	36
4.1	Ripercussioni per l'economia	36
4.2	Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni.....	39
5	Relazione con il diritto internazionale e il principio Cassis de Dijon.....	39

Rapporto esplicativo sulla modifica dell'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)

1 Situazione iniziale

L'ORRPChim entrata in vigore il 1° agosto 2005 comprende disposizioni speciali per i prodotti chimici che per le loro proprietà o in seguito al loro impiego possono costituire un pericolo particolare per l'uomo e l'ambiente. Per 35 gruppi di sostanze chimiche o di prodotti, l'ORRPChim contiene restrizioni e divieti di fabbricazione, di immissione sul mercato e d'impiego come pure requisiti speciali concernenti l'etichettatura e lo smaltimento compatibili con la legislazione dell'Unione europea (UE). I relativi requisiti europei sono stati stabiliti in dieci atti normativi di base, che a loro volta sono già stati oggetto di numerosi adeguamenti e modifiche e che vengono continuamente aggiornati alle nuove conoscenze in fatto di rischi e allo stato della tecnica. L'ORRPChim rispecchia inoltre le prescrizioni concernenti i prodotti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (RS 0.814.03) nonché del Protocollo del 24 giugno 1998 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti (RS 0.814.325). Nell'UE queste prescrizioni sono contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004 (regolamento POP).

Dall'ultimo adeguamento dell'ORRPChim, la legislazione dell'UE ha nuovamente subito importanti modifiche. Per evitare che le disposizioni svizzere divergano in futuro da quelle dell'UE, occorre modificare per la quarta volta l'ORRPChim e adeguarla alle nuove disposizioni dell'UE. Nella sostanza si tratta di adeguamenti all'allegato XVII (sostanze soggette a limitazioni per determinati impieghi) del regolamento REACH [1], [2], [3], [4], [5], [6], all'allegato I del regolamento sugli inquinanti organici persistenti [7], [8], alla direttiva sulle pile [9], [10] e alle liste delle sostanze consentite nei componenti per veicoli [11], [12]. In sintonia con la legislazione dell'UE, occorre altresì fissare un termine a partire dal quale la fabbricazione di cloro-soda con il metodo dell'amalgama non sarà più consentita [13], [14].

Inoltre, a seguito di una prevista modifica dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA, RS 748.121.11) motivata dall'adeguamento alla legislazione dell'UE, occorre riformulare le prescrizioni dell'ORRPChim concernenti lo spargimento di pesticidi, biocidi e concimi dall'aria [15], [16].

Qui di seguito sono riportati per intero i titoli degli atti normativi e dei documenti sopra citati.

- [1] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30 dicembre 2006, pag. 1).
- [2] Regolamento (UE) n. 847/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda il mercurio, GU L 253 del 20 settembre 2012, pag. 1.
- [3] Regolamento (UE) n. 848/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda i composti di fenilmercurio, GU L 253 del 20 settembre 2012, pag. 5.
- [4] Regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici, GU L 328 del 7 dicembre 2013, pag. 69.
- [5] Regolamento (UE) n. 301/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda i composti del cromo VI, GU L 90 del 26 marzo 2014, pag. 1.
- [6] Regolamento (UE) n. 474/2014 della Commissione, dell'8 maggio 2014, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda la sostanza 1,4-diclorobenzene, GU L 136 del 9 maggio 2014, pag. 19.
- [7] Regolamento (UE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti persistenti organici e che modifica la direttiva 79/117/CEE, GU L 158 del 30 aprile 2004, pag. 7.
- [8] Regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione del 19 giugno 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I, GU L 159 del 20 giugno 2012, pag. 1.

- [9] Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE, GU L 266 del 26 settembre 2004, pag. 1.
- [10] Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di minipile (ndt: denominate pile a bottone nell'UE) con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione, GU L 329 del 10 dicembre 2013, pag. 5.
- [11] Direttiva 2000/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso, GU L 269 del 21 ottobre 2000, pag. 34.
- [12] Direttiva 2013/28/UE della Commissione, del 17 maggio 2013, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso, GU L 135 del 22 maggio 2013, pag. 14.
- [13] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), GU L 334 del 17 dicembre 2010, pag. 17.
- [14] Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 dicembre 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, GU L 332 dell'11 dicembre 2013, pag. 34.
- [15] Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
- [16] Regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione, del 7 aprile 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 123 del 24 aprile 2014, pag. 1.

A maggio 2013, la sesta Conferenza delle Parti (COP6) alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) ha deciso di includere gli esabromociclododecani (HBCDD) nell'allegato A della Convenzione. La decisione della COP6 comporta quindi la necessità di completare le attuali prescrizioni concernenti gli HBCDD nell'ORRPChim.

A prescindere dagli sviluppi nell'ambito della normativa UE e del diritto internazionale, le esperienze acquisite nell'esecuzione e i riscontri forniti dall'industria mettono in evidenza la necessità di modificare alcune disposizioni dell'ORRPChim. Nell'ambito del presente avamprogetto, questa necessità di modifica riguarda alcune disposizioni concernenti i prodotti disgelanti. Inoltre occorre aggiornare le attuali limitazioni d'impiego – dipendenti dallo stato della tecnica – per il mercurio. Infine sono previsti piccoli adeguamenti in relazione alla tassa di smaltimento anticipata per le pile e delle disposizioni concernenti le sostanze «stabili nell'aria» (gas serra sintetici) e di quelle riguardanti i prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.

2 Panoramica delle modifiche

Qui di seguito viene presentata una sintesi delle proposte di modifica dell'ORRPChim.

Modifiche che tengono conto della normativa UE e del diritto internazionale (CLRTAP e POP COP):

- sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di esaclorobutadiene (HCBD) e di preparati contenenti HCBD. Gli oggetti che contengono HCBD non possono essere immessi sul mercato;
- i vigenti divieti di immissione sul mercato e di impiego di esabromociclododecani (HBCDD) e preparati contenenti HBCDD sono completati con un divieto di immissione sul mercato di oggetti che contengono HBCDD. Inoltre è vietata la fabbricazione di HBCDD;
- il vigente divieto di immissione sul mercato dei tipi di prodotti contenenti cloroparaffine a catena breve (SCCP) elencati in modo esaustivo è sostituito con un divieto generale di immissione sul mercato di preparati e oggetti contenenti SCCP. Inoltre sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di SCCP;
- per rendere esplicito il riferimento al diritto internazionale, gli inquinanti organici persistenti ai sensi delle convenzioni POP e CLRTAP sono riassunti separatamente in un apposito allegato;
- da dicembre 2017, gli impianti di elettrolisi cloro-soda non potranno più utilizzare la tecnologia a celle di mercurio;
- sono vietati la fabbricazione e l'immissione sul mercato di dispositivi di misura contenenti mercurio (barometri, igrometri, manometri, sfigmomanometri, tensiometri, termometri);
- sono vietate la fabbricazione e l'immissione sul mercato di determinati composti di fenilmercurio nonché di preparati e oggetti contenenti questi composti;
- il valore limite per il mercurio nelle minipile viene ridotto dall'attuale 2 per cento allo 0,0005 per cento (5 mg Hg/kg);
- è fissato un termine per la deroga – attualmente a tempo indeterminato – concernente le pile contenenti cadmio destinate all'uso negli utensili elettrici senza fili;
- è vietata l'immissione in commercio di disodorizzanti e deodoranti per l'ambiente contenenti 1,4-diclorobenzene;
- a complemento delle vigenti prescrizioni concernenti la limitazione degli idrocarburi aromatici policiclici (PAH) negli pneumatici, è vietata l'immissione sul mercato di oggetti destinati al grande pubblico, se questi contengono più di 1 mg/kg di componenti in materia plastica o in gomma che nell'uso normale vengono a contatto con la pelle o con la cavità orale delle persone;
- è vietata l'immissione sul mercato di prodotti in pelle contenenti cromo (Cr VI) che vengono in contatto con la pelle;
- l'elenco delle deroghe ai divieti riguardanti i metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente) nei componenti degli autoveicoli viene aggiornato in riferimento alla legislazione dell'UE. Come già avviene per le apparecchiature elettriche ed elet-

troniche, viene proposto di poter effettuare in futuro questo aggiornamento tramite un'ordinanza d'ufficio.

Altre modifiche:

- per quanto riguarda la tassa di smaltimento anticipata e l'obbligo di notifica per le pile, vengono effettuati i seguenti adeguamenti: definizione di un importo minimo della tassa di smaltimento anticipate (TSA) per ogni singola pila, denominazione dell'organizzazione privata che gestisce la TSA e funge da organo di notifica nonché adeguata partecipazione dei settori economici esentati dalla TSA ai relativi costi dell'organizzazione privata;
- è fundamentalmente vietato lo spargimento di biocidi, prodotti fitosanitari e concimi dall'aria. I Cantoni devono avere la competenza di emanare normative concernenti le deroghe;
- viene riformulata la prescrizione concernente l'autorizzazione eccezionale per l'impiego di mercurio come sostanza ausiliaria («catalizzatore») nelle sintesi chimiche; a decorrere dal 2018, chi vorrà impiegare mercurio dovrà presentare una domanda motivata alle autorità;
- viene ridefinita la normativa concernente l'ammissibilità dell'impiego di formiati e sottoprodotti agricoli a base di carboidrati nel servizio invernale;
- un impianto con prodotti refrigeranti «stabili nell'aria» per i quali è necessaria una deroga può essere messo in esercizio solo se il gestore di questo impianto si è previamente accertato dell'esistenza di un'autorizzazione;
- occorre fissare una scadenza per le autorizzazioni cantonali già concesse per l'allestimento di impianti con prodotti refrigeranti «stabili nell'aria»;
- viene creata una base legale per l'odierna prassi, secondo la quale l'UFAM attribuisce agli impianti con prodotti refrigeranti «stabili nell'aria» notificati un numero, che deve essere apposto sull'impianto;
- vengono precisate le disposizioni concernenti gli impianti per la refrigerazione commerciale con freddo negativo combinabile con un freddo positivo nonché quelle riguardanti i condensatori raffreddati ad aria;
- analogamente alle vigenti prescrizioni relative all'esportazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, l'esportazione di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono deve essere possibile solo con un'autorizzazione.

3 I disciplinamenti

3.1 Inquinanti organici persistenti

Allegato 1.1 nuova versione

Nella nuova versione dell'allegato 1.1 sono disciplinati gli inquinanti organici persistenti che figurano nella Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) oppure nel Protocollo del 24 giugno 1998 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (CLRTAP), relativo agli inquinanti organici persistenti. Con questa nuova versione si intende creare il collegamento con il diritto internazionale. Nell'UE queste sostanze sono disciplinate nel regolamento (CE) n. 850/2004 (regolamento POP). Le sostanze che (al momento) non sono elencate nelle summenzionate convenzioni, bensì nell'allegato 1.1 attualmente in vigore, sono riportate nel progetto della nuova versione dell'allegato 1.2 (sostanze organiche clorate).

Rispetto alla legislazione vigente, l'esaclorobutadiene, le cloroparaffine a catena breve (alcani, C10-C13, cloro) e gli esabromociclododecani (HBCDD) devono essere inseriti nella lista delle sostanze disciplinate. Le disposizioni sostanziali per questi ultimi sono definite nell'allegato 1.9 sulle sostanze con effetti ignifughi e spiegate nel capitolo 3.4. Inoltre i divieti nell'ORRPChim attualmente limitati agli oggetti tessili e in pelle vengono estesi agli oggetti di qualsiasi genere. Sebbene l'estensione del campo d'applicazione del divieto non abbia alcuna rilevanza sostanziale, è tuttavia necessaria per adempiere i requisiti delle convenzioni anche sotto l'aspetto formale.

A fine 2009, l'organo esecutivo della CLRTAP ha deciso di inserire nel Protocollo l'esaclorobutadiene e le cloroparaffine a catena breve (SCCP). Nell'UE queste sostanze sono state inserite nel regolamento POP con il regolamento (UE) n. 519/2012 del 19 giugno 2012. In Svizzera sono stabilite già oggi nell'allegato 1.2 all'ORRPChim ampie restrizioni per l'immissione sul mercato di prodotti contenenti SCCP. La lista dei prodotti vietati comprende tutti i campi d'impiego delle SCCP, ragione per cui il passaggio a un divieto di immissione sul mercato di preparati e oggetti di qualsiasi genere contenenti SCCP non ha alcuna rilevanza sostanziale. In Svizzera non vengono fabbricate SCCP. Dai risultati di una campagna di sorveglianza del mercato condotta dalle autorità federali tra il 2009 e il 2011 non sono inoltre emerse imprese svizzere che utilizzano SCCP per la fabbricazione di prodotti. Pertanto anche i divieti di fabbricazione e di impiego delle SCCP non hanno alcuna conseguenza per l'industria. Come già stabilito attualmente, le sostanze, i preparati e i componenti di oggetti possono contenere fino all'1 per cento di SCCP. Questo valore non deve essere inteso come «impurità inevitabile»; la determinazione della percentuale inevitabile è attualmente oggetto di studio di vari progetti di ricerca nell'UE e in Svizzera.

Finora l'ORRPChim non contiene prescrizioni concernenti l'esaclorobutadiene (HCB), la cui produzione è già stata abbandonata da lungo tempo in Europa e Nordamerica. La

nuova normativa mira in primo luogo a prevenire la ripresa della produzione di HCBD ed evitare che questa sostanza sia nuovamente utilizzata in applicazioni del passato¹.

Per i motivi spiegati in precedenza, non sono necessarie disposizioni transitorie né per le SCCP, né per l'HCBD.

3.2 Sostanze organiche alogenate

Allegato 1.2 nuova versione

Dopo la decisione di modificare e trasferire nell'allegato 1.1 le disposizioni concernenti le cloroparaffine a catena breve, che nella legislazione vigente sono disciplinate nell'allegato 1.2, il progetto di una nuova versione dell'allegato 1.2 contiene le sostanze organiche alogenate soggette ad ampie restrizioni nella legislazione vigente, ma che non sono oggetto di convenzioni di diritto internazionale secondo la nuova versione dell'allegato 1.1. Nella sostanza, le prescrizioni contenute nel progetto dell'allegato 1.2 corrispondono ampiamente alla legislazione vigente. L'unica estensione effettuata riguarda le limitazioni dei diarilalcani alogenati: conformemente all'allegato XVII del regolamento REACH, i divieti attualmente limitati ai tessili e ai prodotti in pelle sono estesi agli oggetti di qualsiasi genere. Non sono necessarie disposizioni transitorie, dacché le sostanze in questione non vengono più prodotte e impiegate da lungo tempo.

3.3 Mercurio

Allegato 1.7 nuova versione

In Svizzera esistono già da quasi 30 anni ampie restrizioni concernenti il mercurio (Hg) e i prodotti che lo contengono. Il principio di base è che il commercio di mercurio e di prodotti contenenti mercurio viene limitato soltanto se è disponibile un'alternativa senza mercurio e se questa è sopportabile dal punto di vista economico. Le prescrizioni attualmente contenute nell'ORRPChim vengono aggiornate secondo lo stato attuale della sostituzione del mercurio.

Prima dell'introduzione delle limitazioni nel 1986, il consumo annuo di mercurio in Svizzera era stimato a circa 20 tonnellate². Oggi il consumo interno si situa intorno a 2 tonnellate all'anno³, la metà delle quali è costituita da mercurio metallico, che viene utilizzato nell'elettrolisi cloroalcalina con il metodo dell'amalgama. Con circa il 20 per cento del consumo interno seguono poi i prodotti chimici, tra cui i composti di fenilmercurio, utilizzati come additivi di lavorazione nella fabbricazione di elastomeri poliuretani (elastomeri PUR). I dispositivi di misura e le pile assorbono circa il 10 per cento ciascuno del consumo di mercurio, mentre il restante 10 per cento viene utilizzato per le lampade a scarica e l'amalgama dentale. La presente proposta mira a ridurre

¹ L'HCBD è inoltre un sottoprodotto della sintesi di solventi clorurati come il trietilene e il percloroetilene con il metodo della clorinolisi a bassa pressione; i composti target purificati sono per contro esenti da HCBD.

² Il mercurio in Svizzera. Scritti sull'ambiente n. 79, editore Ufficio federale dell'ambiente, Berna, 1988

³ Inoltre in un impianto chimico viene utilizzata una cospicua quantità di mercurio come sostanza ausiliaria nelle sintesi chimiche.

ulteriormente il consumo di mercurio, vietando l'immissione sul mercato di pile, elastomeri PUR e dispositivi di misura contenenti mercurio, per i quali è disponibile un sostituto senza mercurio nonché l'uso di mercurio nell'elettrolisi cloroalcalina dopo adeguati periodi di transizione. In futuro anche l'impiego di mercurio come sostanza ausiliaria nelle sintesi chimiche dovrà essere possibile solo in casi eccezionali motivati.

L'introduzione delle nuove prescrizioni ha fornito inoltre l'occasione per modificare il progetto normativo dell'allegato 1,7: come già avvenuto per le disposizioni speciali concernenti il mercurio nelle pile nell'allegato 2.15, per gli imballaggi e i veicoli nell'allegato 2.16, per i materiali legnosi nell'allegato 2.17 e per gli apparecchi elettrici ed elettronici – comprese le lampade a scarica – nell'allegato 2.18, anche nell'allegato 1.7 occorre ora elencare con precisione e in modo esaustivo i campi d'impiego alla base delle deroghe. Con l'allontanamento dal concetto degli odierni divieti totali e l'introduzione delle eccezioni – purché non sia disponibile un sostituto senza mercurio secondo lo stato della tecnica – si intende aumentare la sicurezza del diritto per le industrie coinvolte e semplificare l'esecuzione delle disposizioni per i servizi specializzati cantonali.

Le modifiche alle prescrizioni concernenti l'impiego di mercurio nell'elettrolisi cloroalcalina e come catalizzatore per le sintesi chimiche nonché a quelle riguardanti l'immissione sul mercato di elastomeri e dispositivi di misura contenenti mercurio vengono effettuate per i seguenti motivi⁴:

- in Svizzera vi è ancora un impianto che produce cloro, soda caustica e idrogeno con il metodo dell'amalgama di mercurio. Il metodo funziona con due celle. Nella prima cella vi è una soluzione di cloruro di sodio che all'anodo sviluppa cloro gassoso, mentre al catodo di mercurio si forma l'amalgama di sodio. Nella seconda cella, questo amalgama entra in reazione con l'acqua e viene decomposto in soda caustica, idrogeno e mercurio. Quest'ultimo viene poi reintrodotta nel processo. Sebbene in passato siano stati fatti grandi sforzi per ridurre al minimo le immissioni di mercurio nell'ambiente e le perdite di mercurio, in una decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2013 concernente le emissioni industriali derivanti dalla produzione di cloro è stato stabilito che il metodo dell'amalgama non è considerato come migliore tecnica disponibile (BAT)⁵. Ciò ha come conseguenza che entro i prossimi quattro anni, ossia entro la fine del 2017, gli impianti ad amalgama di mercurio nell'UE dovranno essere convertiti a un altro metodo che adempie i criteri BAT. L'attuale disposizione svizzera dell'ORRPChim sancisce a tal proposito (all. 1.7 n. 4 cpv. 3) che l'abbandono del metodo dell'amalgama deve avvenire in contemporanea con l'UE;

⁴ Spiegazioni concernenti il nuovo valore limite proposto per le pile sono disponibili nel capitolo dedicato alle pile.

⁵ Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 dicembre 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, GU L 332 dell'11 dicembre 2013, pag. 34.

- nella sintesi di composti organici sono stati spesso utilizzati in passato sali di mercurio come sostanze ausiliarie. I prodotti finali desiderati venivano poi ottenuti tramite scissione riduttiva della sostanza ausiliaria presente nei composti organici di mercurio intermedi. Secondo l'ORRPChim, oggi l'impiego di catalizzatori contenenti mercurio nelle sintesi chimiche è fondamentalmente vietato. Il divieto non si applica alle fasi di sintesi per le quali, secondo lo stato della tecnica, non esiste un preparato alternativo senza mercurio (all. 1.7 n. 3.2 cpv. 2 lett. b). Siccome esistono già metodi senza mercurio per quasi tutti i processi, in futuro l'impiego di sostanze ausiliarie contenenti mercurio dovrà essere possibile solo se l'utilizzatore ha ricevuto dall'UFAM un'autorizzazione eccezionale a seguito di una richiesta motivata. L'UFAM può concedere un'autorizzazione eccezionale a tempo determinato d'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). La scadenza delle autorizzazioni eccezionali viene decisa caso per caso e varia di norma da uno a tre anni;
- in Svizzera si è finora partiti dal presupposto che, sia a livello nazionale che internazionale, l'impiego di composti di fenilmercurio come additivi di lavorazione nelle materie plastiche era limitato alla fabbricazione di rivestimenti per impianti sportivi (i cosiddetti rivestimenti in tartan) e al periodo tra il 1960 e il 1983. Dai rilevamenti condotti nell'UE è tuttavia emerso che i composti di fenilmercurio vengono tuttora utilizzati in quantità sorprendentemente elevate nella produzione di poliuretani (PUR). I campi d'impiego dei sistemi a due componenti sono soprattutto le masse di colata per la fabbricazione di stampati in elastomero. Sebbene i produttori di additivi di lavorazione abbiano prospettato di sviluppare prodotti alternativi, la Commissione europea è comunque giunta alla conclusione che occorre esercitare una pressione normativa, affinché i composti di fenilmercurio scompaiano completamente dal mercato. Di conseguenza nel 2012 ha emanato divieti, che entreranno in vigore a ottobre 2017 e prevedono la concessione di disposizioni transitorie⁶. Secondo la presente proposta, occorre pertanto sottoporre a revisione le attuali disposizioni dell'ORRPChim concernenti le sostanze ausiliarie contenenti mercurio e adottare senza modifiche le prescrizioni dell'UE riguardanti i composti di fenilmercurio;
- negli strumenti di misurazione, il mercurio funge soprattutto da liquido per manometri e termometri. La vendita al grande pubblico di strumenti di misurazione contenenti mercurio, come i termometri per la misurazione della febbre, è vietata già da anni. Da accertamenti sistematici effettuati nell'UE è ora emerso che esistono alternative senza mercurio anche per molti strumenti di misurazione contenenti mercurio utilizzati dai professionisti. Ad aprile 2014 sono entrati in vigore nell'UE ampi divieti concernenti l'immissione sul mercato di strumenti di misurazione contenenti mercurio, ivi comprese le apparecchiature mediche⁷. Nella presente proposta di emendamento

⁶ Regolamento (UE) n. 848/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda i composti di fenilmercurio, GU L 253 del 20 settembre 2012, pag. 5.

⁷ Regolamento (UE) n. 847/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registra-

dell'allegato 1.7 sono precisate le vigenti disposizioni relative alle apparecchiature di laboratorio e ai dispositivi medici.

Qui di seguito sono spiegate dettagliatamente le previste disposizioni della nuova versione dell'allegato 1.7. Secondo le disposizioni concernenti l'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza, la nuova versione dovrà sostituire quella attuale il 31 dicembre 2017. Nel caso dei dispositivi di misura, ciò non significa che potranno contenere mercurio per tre anni in più rispetto all'UE. Secondo la legislazione vigente, è possibile immettere sul mercato dispositivi di misura contenenti mercurio se si tratta di apparecchiature di laboratorio o di dispositivi medici purché, secondo lo stato della tecnica, non esista un preparato alternativo senza mercurio. Per valutare lo stato della tecnica è possibile utilizzare nel frattempo il relativo atto normativo dell'UE concernente gli strumenti di misurazione, ossia il regolamento (UE) n. 847/2012.

I capoversi 1–2 del numero 1.1 disciplinano le limitazioni poste ai dispositivi di misura. Secondo il capoverso 1 lettera a, non possono essere forniti al grande pubblico strumenti di misurazione di qualsiasi tipo contenenti mercurio metallico. Nel capoverso 1 lettera b è riportato l'elenco esaustivo delle apparecchiature destinate all'uso professionale o commerciale che non possono contenere mercurio. L'elenco comprende barometri, igrometri, manometri, sfigmomanometri (apparecchi per misurare la pressione sanguigna), estensimetri da usare con pletismografi (apparecchi per misurare la circolazione del sangue nonché la permeabilità e l'elasticità dei vasi sanguigni), tensiometri (apparecchi per misurare la tensione superficiale dei liquidi e l'umidità del suolo, tutte le altre applicazioni termometriche nonché picnometri (strumenti di misurazione per determinare la densità di solidi o liquidi) e strumenti per la determinazione del punto di rammollimento. Nel capoverso 2 è stabilito che i divieti si applicano anche ai dispositivi di misura che non contengono mercurio, ma che necessitano di mercurio per effettuare le misurazioni. Ciò riguarda i dispositivi di misura commercializzati vuoti per essere poi riempiti di mercurio o gli strumenti per la determinazione del punto di rammollimento e i picnometri, forniti di norma senza mercurio.

Il numero 1.1 capoverso 3 contiene divieti per i pesticidi. In passato venivano utilizzati composti mercuriali nei prodotti fitosanitari, ad esempio come antiparassitari per sementi, e nei biocidi. In questi ultimi fungevano da disinfettanti, preservanti del legno, preservanti per impregnare i tessuti, antincrostanti, conservanti e preservanti per vernici e lacche o prodotti per il trattamento dell'acqua. Secondo le disposizioni dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161) e dell'ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12), i prodotti fitosanitari e i biocidi non possono contenere composti mercuriali. I divieti di cui al numero 1.1 capoverso 3 lettere a e b mirano a chiarire questo aspetto in modo inequivocabile. Anche i preparati (ad es. vernici e lacche) e gli oggetti (ad es. filati e tessuti) non possono essere immessi sul mercato, se sono dotati di biocidi contenenti mercurio (cpv. 3 lett. b). Il campo d'applicazione dei divieti di cui al capoverso 3 lettera b comprende inoltre solo prodotti ai sensi dell'OBioc, e, pertanto, esclude i biocidi utilizzati per la conservazione di prodotti come cosmetici o medicinali. L'ammissibilità

dell'impiego di composti mercuriali in questo genere di prodotti si orienta alle disposizioni della legislazione in materia di agenti terapeutici e derrate alimentari.

Per garantire che alle vernici e alle lacche non vengano aggiunti anche altri composti mercuriali con effetto biocida, ad esempio pigmenti, questo tipo di prodotti è ulteriormente disciplinato nel capoverso 3 lettera c. Non ne sono interessati i colori per pittura artistica e per restauri, che non sono considerati «vernici e lacche».

Il numero 1.1 capoversi 4–5 disciplina i summenzionati composti di fenilmercurio, utilizzati in particolare nella lavorazione di sistemi a due componenti a base di poliuretano (PUR). Nel capoverso 4 lettere a–e sono elencati i cinque composti impiegati comprovatamente nella lavorazione di PUR. Non possono essere immessi sul mercato composti e preparati con un contenuto di mercurio superiore allo 0,01 per cento in massa sotto forma di composti mercuriali. Secondo il capoverso 5, non possono essere immessi sul mercato neanche gli oggetti che contengono composti mercuriali con contenuto in massa di mercurio pari o superiore allo 0,01 per cento.

Il numero 1.1 capoverso 6 indica che occorre anche osservare prescrizioni supplementari concernenti il mercurio nelle pile (all. 2.15), negli imballaggi e nei veicoli (all. 2.16), nei materiali legnosi (all. 2.17) e negli apparecchi elettrici ed elettronici, comprese le lampade a scarica (all. 2.18).

Al numero 1.2 lettere a–d sono definite le limitazioni d'impiego:

- secondo la lettera a non è possibile utilizzare mercurio, composti mercuriali e preparati contenenti mercurio per la fabbricazione di sostanze, preparati e oggetti contenenti mercurio, che, fatto salvo il numero 2.1 capoversi 1 e 2 di cui al numero 1.1 capoversi 1–5, non possono essere immessi sul mercato;
- conformemente alla legislazione vigente, secondo la lettera b è possibile utilizzare amalgama dentale solo se è necessario per ragioni mediche. Secondo le stime della Società svizzera degli odontoiatri (SSO), questa necessità sussiste solo in meno dell'1 per cento delle otturazioni applicate. La limitazione d'impiego dell'amalgama dentale è volta esclusivamente a proteggere l'ambiente. Lo scopo è far cessare le immissioni di mercurio nei rifiuti, nelle acque di scarico e nell'ambiente; a causa delle molteplici otturazioni applicate in passato e della loro lunga durata di vita, queste immissioni sono attualmente ancora in corso;
- la lettera c sancisce il divieto di impiegare mercurio metallico per l'elettrolisi cloroalcalina⁸. Ciò significa che in Svizzera occorre smantellare l'impianto basato sul metodo dell'amalgama di mercurio e sostituirlo con un impianto per l'elettrolisi cloroalcalina basato su un altro metodo;
- alla lettera d sono disciplinate le sostanze ausiliarie contenenti mercurio («catalizzatori») impiegate nelle sintesi chimiche. Questo disciplinamento interessa le aziende che effettuano sintesi con mercurio, composti mercuriali e preparati contenenti mercurio su scala industriale.

Il numero 2.1 capoversi 1–2 disciplina le deroghe ai divieti di immissione sul mercato:

⁸ Il termine «elettrolisi cloroalcalina» comprende l'elettrolisi di soluzioni sia di cloruro di sodio che di cloruro di potassio. Con l'impiego di mercurio nel metodo dell'amalgama vengono generati NaOH o KOH, alcali, se nel disamalgamatore si utilizzano acqua, oppure alcoli (metanolo o etanolo).

- secondo il capoverso 1, i divieti non si applicano agli sfigmomanometri utilizzati come standard di riferimento per la convalida di sfigmomanometri esenti da mercurio (lett. a) e alle celle a punto triplo utilizzate per la calibrazione di termometri a resistenza di platino (lett. b). Inoltre occorre consentire l'acquisto e la vendita di dispositivi di misura che sono considerati oggetti d'antiquariato o beni culturali. Sono considerati oggetti d'antiquariato o beni culturali i dispositivi di misura che al 31 dicembre 2017 superavano i 50 anni d'età (lett. c). i divieti non si applicano inoltre agli apparecchi destinati a esposizioni pubbliche per scopi culturali e storici, anche se non hanno ancora raggiunto i 50 anni d'età (lett. d);
- i cinque composti mercuriali devono essere disponibili per l'utilizzazione a scopi di analisi e ricerca e, di conseguenza, nel capoverso 2 la loro immissione sul mercato viene esclusa di divieti.

Il numero 2.2 capoversi 1–3 disciplina le deroghe ai divieti d'impiego:

- secondo il capoverso 1, l'impiego di sostanze ausiliarie contenenti mercurio nelle sintesi chimiche su scala industriale necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM); le autorizzazioni devono essere a tempo determinato e la loro scadenza deve variare di norma da uno a tre anni;
- il capoverso 2 elenca i dati minimi che deve contenere una domanda;
- il capoverso 3 stabilisce che non è possibile presentare domande per la concessione di autorizzazioni eccezionali per la fabbricazione di acetaldeide e cloruro di vinile, poiché per la loro fabbricazione sono disponibili sostanze ausiliarie esenti da mercurio.

La disposizione transitoria di cui al numero 3 sancisce, infine, che il divieto di immissione sul mercato di dispositivi di misura destinati al grande pubblico si applica solo ai nuovi dispositivi di misura, ma non agli apparecchi che vengono forniti usati. Il commercio interessa volumi ridotti e non comporta pericoli rilevanti per la salute delle persone e per l'ambiente.

3.4 Sostanze con effetti ignifughi

Allegato 1.9 numero 3 e numero 4 nonché allegato 1.17 numero 5 capoverso 1

Gli esabromociclododecani (HBCDD) impiegati da molti anni nella produzione di polistireni per l'edilizia a causa delle loro proprietà ignifughe sono stati per molto tempo considerati sostanze con scarso potenziale di pericolo per le persone e l'ambiente. I recenti studi sulla tossicità cronica in ambiente acquatico, sulla degradazione nell'ambiente nonché sulla presenza nei comparti ambientali e negli organismi hanno dimostrato che gli HBCDD hanno proprietà persistenti, bioaccumulanti e tossiche⁹.

⁹ European Commission, 2008. Risk Assessment of hexabromocyclododecane, CAS No: 25637-99-4, in accordance with Council Regulation (EEC) 793/93; Final Draft, May 2008.

ECHA Annex XV dossier: Proposal for identification of a substance as a CMR CAT 1 or 2, PBT, vPvB or substance of an equivalent level of concern. Proposal for identification of Hexabromocyclododecane as a SVHC.

A causa di queste proprietà, il 28 ottobre 2008 l'UE ha incluso gli HBCDD nella lista delle «sostanze estremamente problematiche». Dopo una procedura di attribuzione delle priorità, a febbraio 2011 sono stati inclusi nell'allegato XIV del regolamento REACH¹⁰. A partire da un determinato momento (termine di scadenza, in inglese «sunset date»), le sostanze incluse nell'allegato XIV e i preparati che le contengono non possono più essere immessi sul mercato e impiegati. Le normative dell'UE concernenti le sostanze soggette ad autorizzazione sono state attuate in Svizzera con il nuovo allegato 1.17 inserito nell'ultima revisione dell'ORRPChim risalente al 7 novembre 2012. Pertanto, secondo il diritto vigente, sia in Svizzera che nell'UE gli HBCDD e i preparati che li contengono, tra cui ad esempio i granulati di polistirene contenenti HBCDD per la fabbricazione di pannelli isolanti non potranno più essere immessi sul mercato e impiegati a partire dal 21 agosto 2015, a meno che una o più aziende non abbiano presentato previamente (di norma 18 mesi prima) all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) una domanda di autorizzazione per l'ulteriore commercializzazione e l'impiego e la Commissione non abbia rilasciato di conseguenza un'autorizzazione per uno o più impieghi determinati. Fino al giorno di riferimento 21 febbraio 2014, l'UE ha ricevuto una domanda per l'impiego di HBCDD per la fabbricazione di granulati di polistirene espanso (granulati EPS) e per la schiumatura di questi granulati per la fabbricazione di pannelli isolanti in EPS destinati all'edilizia. Secondo il richiedente non sarebbe in particolare garantito che le capacità produttive per sostanze alternative agli HBCDD siano sufficienti fino al 15 agosto 2015. Ma un sondaggio effettuato nell'autunno del 2013 presso i fabbricanti e importatori svizzeri di materie plastiche contenenti HBCDD ha evidenziato che il passaggio dagli HBCDD a un materiale polimerico ignifugo alternativo è molto avanzato in tutti i campi d'impiego. Secondo un comunicato stampa pubblicato nel novembre 2013 dall'Associazione professionale dei fabbricanti di pannelli isolanti in EPS, che copre circa l'80 per cento del fabbisogno nazionale, già dalla metà del 2014 tutti i pannelli isolanti forniti saranno esenti da HBCDD. Inoltre vari test approfonditi svolti dall'industria dimostrerebbero che la sostituzione degli HBCDD con materiali polimerici ignifughi non avrebbe alcun effetto negativo sulle proprietà fisiche e di isolamento termico (compresa la reazione al fuoco) di materiali isolanti in EPS¹¹.

In occasione della sesta Conferenza delle Parti (COP6) alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP), tenutasi nel maggio 2013, è stato deciso di includere gli esabromociclododecani (HBCDD) nell'allegato A della Convenzione, vietando in tal modo la fabbricazione di qualsiasi tipo di HBCDD e di prodotti contenenti HBCDD. Durante un periodo di transizione, la parti possono avvalersi di deroghe specifiche per i pannelli isolanti contenenti HBCDD in polistirene espanso (EPS) e polistirolo estruso (XPS), a condizione che sia stata previamente notificata al Segretariato della Convenzione POP un'intenzione in tal senso. La decisione della COP6 rende necessaria una modifica dell'ORRPChim, poiché attualmente manca un divieto di fabbri-

¹⁰ Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), GU L 44 del 18 febbraio 2011, pag. 2.

¹¹ <http://www.epsschweiz.ch> > HBCD (ultima consultazione il 24 giugno 2014).

cazione e di immissione sul mercato di oggetti contenenti HBCDD. L'immissione sul mercato comprende ad esempio l'importazione di pannelli isolanti finiti in EPS e XPS o la fornitura di pannelli isolanti di questo genere, per la cui fabbricazione in Svizzera vengono riciclati rifiuti di pannelli isolanti contenenti HBCDD.

Poiché in Svizzera è possibile sostituire completamente gli HBCDD entro agosto 2015, la Svizzera non ha alcuna necessità di autorizzare l'impiego di HBCDD per la fabbricazione di pannelli isolanti in EPS, così come è stato richiesto nell'UE. Per questo motivo viene abrogata la registrazione degli HBCDD nell'elenco delle sostanze di cui al numero 5 capoverso 1 numero 3 dell'allegato 1.17. Pertanto le disposizioni sostanziali concernenti gli HBCDD sono contenute esclusivamente nell'allegato 1.9.

Non è neppure necessario notificare al Segretariato della Convenzione di Stoccolma una deroga a tempo determinato per pannelli da costruzione, come quella che la COP6 concederebbe alle parti in caso di necessità¹². Inoltre, in ottemperanza alle prescrizioni della Convenzione POP, le disposizioni in Svizzera non prevedono alcuna deroga per un riciclaggio dei rifiuti contenenti HBCDD. Gli HBCDD contenuti in prodotti usati devono essere eliminati una volta per tutte dall'atmosfera quando questi prodotti diventano rifiuti. Pertanto, l'unico metodo di smaltimento disponibile secondo l'odierno stato della tecnica è la valorizzazione termica. Durante la combustione di materie plastiche contenenti HBCDD, ad esempio in impianti di incenerimento dei rifiuti, si ha da un lato una completa mineralizzazione degli HBCDD e, dall'altro, è possibile sfruttare il contenuto energetico delle materie plastiche per produrre calore, vapore o energia elettrica. Nel caso dei pannelli termoisolanti in EPS e XPS, questo credito energetico riduce ulteriormente la durata dell'ammortamento energetico, già molto breve in rapporto alla durata di vita. In una fase di transizione è consentito il riciclaggio dei pezzi di pannelli da costruzione risultanti dal montaggio di nuovi pannelli forniti prima dell'entrata in vigore del divieto e contenenti ancora HBCDD.

Il progetto di modifica dell'allegato 1.9 prevede in dettaglio le seguenti disposizioni concernenti gli HBCDD:

- il numero 3.1 contiene un elenco degli HBCDD che secondo la COP6 rientrano nella regolamentazione. L'HBCDD in gradi di purezza tecnici si ottiene mediante bromurazione dell'1,5,9-ciclododecatrione. La bromurazione genera in teoria 16 stereoisomeri dell'1,2,5,6,9,10-HBCDD, segnatamente 6 coppie di enantiomeri e quattro mesoforme. Il prodotto fabbricato commercialmente è composto principalmente da γ -HBCDD (75 – 89%), mentre l' α -HBCDD e il β -HBCDD sono presenti in percentuali nettamente inferiori (10 – 13% e 1 – 12%)¹³;
- il numero 3.2 contiene le disposizioni vietatorie: sono vietate la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di HBCDD nonché di sostanze e preparati che contengono HBCDD non solo come impurità inevitabile (n. 3.2 cpv. 1 lett. a – b). Per i

¹² Le deroghe specifiche sono a tempo determinato e, una volta scaduto il termine, possono essere sfruttate solo se sono state prorogate mediante una decisione della COP.

¹³ Covaci, A., Gerecke, A.C., Law, R.J., Voorspoels, S., Kohler, M., Heeb, N.V., Leslie, H., Allchin, C.R., De Boer, J., 2006. Hexabromocyclododecanes (HBCDDs) in the Environment and Humans: A Review. Vol. 40, No. 12 / Environmental Science & Technology.

nuovi oggetti con HBCDD regolamentato è sancito un divieto di immissione sul mercato (n. 3.2 cpv. 2). Le componenti trattate con materiale ignifugo possono contenere solo impurità inevitabili di HBCDD;

- il numero 3.3 contiene le deroghe, in virtù delle quali i divieti non si applicano per gli impieghi a scopo di analisi e ricerca;
- le disposizioni transitorie contenute nella parte generale e al numero 4 prevedono che i divieti di fabbricazione, di immissione sul mercato e d'impiego di HBCDD nonché di sostanze e preparati contenenti HBCDD entrino in vigore il 21 agosto 2015. In deroga a questi divieti, gli oggetti immessi per la prima volta sul mercato entro tale data possono essere svenduti fino a esaurimento delle scorte e impiegati. Questa deroga concerne gli oggetti che fino al giorno di riferimento sono stati importati o forniti da un fabbricante svizzero per l'ulteriore commercializzazione. Inoltre i cascami di nuovi pannelli isolanti in EPS e XPS, la cui prima immissione sul mercato è antecedente il 21 agosto 2015, possono essere utilizzati (riciclati) per la fabbricazione di nuovi pannelli isolanti (n. 4 lett. b).

3.5 Detersivi per tessili e prodotti di pulizia

3.5.1.1.1 Allegati 2.1 e 2.2 numero 3 capoversi 3^{bis}–4

Nell'UE la direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici¹⁴. Di conseguenza occorre adeguare i rimandi alla precedente direttiva nei rispettivi numeri 3 capoversi 4 degli allegati 2.1 e 2.2. Ciò non comporta modifiche sostanziali: come in precedenza, le sostanze odorose che figurano nell'allegato III del regolamento CE n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici e che sono contenute nei prodotti devono figurare con la loro denominazione nell'etichettatura particolare dei detersivi per tessili. Questa norma concerne attualmente 26 sostanze. Nel testo dei capoversi 4 vi è ora un rimando diretto ai rispettivi numeri di riferimento delle sostanze odorose allergeniche riportate nella colonna a dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Questa modifica viene maggiormente incontro alle esigenze dei destinatari, poiché nell'allegato III di questo regolamento figurano –oltre alle sostanze odorose allergeniche – anche altre sostanze e poiché dalle registrazioni presenti in questo allegato non è possibile evincere direttamente quali sostanze sono effettivamente sostanze odorose con proprietà allergeniche.

La Commissione europea ha svolto una consultazione pubblica (stakeholder consultation) in merito a una proposta di emendamento della normativa concernente le sostanze allergeniche nel regolamento (CE) n.1223/2009 sui prodotti cosmetici. La consultazione è durata dal 13 febbraio al 14 maggio 2014 e la proposta prevedeva di includere altre sostanze odorose allergeniche alle 26 che già figurano nell'allegato III. Confronta in proposito l'informativa della Direzione generale per la Salute e i

¹⁴ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, GU L 342 del 22 dicembre 2009, pag. 59; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 358/2014; GU L 107 del 10 aprile 2014, pag. 5.

consumatori dell'Unione europea (disponibile solo in inglese): Public consultation on fragrance allergens in the framework of Regulation (EC) No. 1223/2009. Qualora l'UE approvasse una modifica del regolamento (CE) n. 1223/2009 per l'inclusione di altre sostanze odorose allergeniche nell'allegato III prima che il Consiglio federale decida in merito al presente avamprogetto di modifica dell'ORRPChim, l'atto modificatore dell'UE verrebbe integrato nel presente avamprogetto di modifica dell'ORRPChim.

Anche i capoversi 3^{bis} vengono maggiormente incontro alle esigenze dei destinatari, poiché prescrivono in modo diretto che i conservanti contenuti nei detersivi per tessuti e nei prodotti di pulizia devono essere indicati nell'etichettatura particolare secondo la denominazione INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Attualmente questa disposizione è espressa in forma indiretta con il rimando al diritto dell'UE¹⁵.

3.6 Disodorizzanti e deodoranti per l'ambiente

Allegato 2.2a (nuovo)

Per l'1,4-diclorobenzene (1,4-DCB) è stata pubblicata una prima comunicazione¹⁶ della Commissione concernente i risultati della valutazione dei rischi basata sull'ex regolamento sulle sostanze esistenti¹⁷, che conteneva raccomandazioni per la limitazione di determinati impieghi critici (deodoranti per ambienti, antitarne e tavolette per w.c.). Con il passaggio al regolamento REACH¹⁸, nel 2011 la Commissione ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA di elaborare secondo la nuova procedura un dossier per una limitazione degli impieghi critici, tenendo conto delle nuove pubblicazioni rilevanti nonché del calo dell'uso di 1,4-DCB in prospettiva della valutazione dell'esposizione dei consumatori e dei lavoratori.

L'impiego di 1,4-DCB nei prodotti antitarne non era oggetto di questo dossier, poiché nel frattempo era stata pubblicata la decisione¹⁹ riguardante la non iscrizione dell'1,4-DCB

¹⁵ Secondo la decisione 96/335/CE, le denominazioni INCI costituiscono la nomenclatura comune ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 2 della direttiva 76/768/CEE.

¹⁶ Comunicazione della Commissione sui risultati della valutazione dei rischi e le strategie di riduzione dei rischi per le sostanze: piperazina; cicloesano; metilendifenilediisocianato; 2-butan-1,4-diolo; metilossirano; anilina; 2-etilesil acrilato; 1,4-diclorobenzene; 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-terbutilacetofenone; ftalato di bis(2-etilesile); fenolo; 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene, GU C 34 del 7 febbraio 2008, pag. 1.

¹⁷ Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, GU L 84 del 5 aprile 1993, pag. 1.

¹⁸ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30 dicembre 2006, pag. 1.

¹⁹ Decisione 2007/565/CE della Commissione, del 14 agosto 2007, riguardante la non iscrizione nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, di determinate sostanze da esaminare nell'ambito del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, GU L 216 del 21 agosto 2007, pag. 17.

come sostanza attiva per la produzione di biocidi. Gli altri impieghi critici sono stati invece considerati come in passato.

L'1,4-DCB è stato ufficialmente classificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008²⁰ come cancerogeno di categoria 2, irritante per gli occhi e molto tossico per gli organismi acquatici. Nell'ambito della valutazione dei possibili rischi da parte del comitato per la valutazione dei rischi (RAC), la cancerogenicità (mitogeno, cancerogeno con valore limite) è stata identificata come punto finale critico. La valutazione dei rischi nel quadro del regolamento REACH ha evidenziato che – sulla base di dati relativi all'esposizione per inalazione di DCB – sussiste un rischio per la salute dei consumatori e dei lavoratori esposti all'inalazione di disodorizzanti o deodoranti per ambienti nelle toilette, nelle abitazioni private, negli uffici o in altri ambienti interni accessibili al pubblico. Di conseguenza sono state ritenute necessarie misure per la riduzione dei rischi a livello europeo.

Il regolamento (UE) n. 474/2014²¹ introduce dal 1° giugno 2015 il divieto di immissione sul mercato e d'impiego di 1,4-DCB come sostanza oppure in preparati a partire da una concentrazione dell'1 per cento in peso nei deodoranti per ambienti e nei disodorizzanti destinati all'immissione sul mercato per i suddetti impieghi. Il limite dell'1 per cento in peso corrisponde al valore limite per la classificazione di un preparato come cancerogeno della categoria 2.

Al fine di proteggere anche i consumatori e i lavoratori in Svizzera da esposizioni critiche al DCB contenuto nei deodoranti per ambienti e nei disodorizzanti, il progetto di modifica dell'ORRPChim contiene in un nuovo allegato 2.2a un divieto corrispondente che, analogamente alla prassi dell'UE, dovrà entrare in vigore un anno dopo la pubblicazione nella Raccolta ufficiale (1° maggio 2016). Questo periodo di transizione deve consentire la vendita dei prodotti già immessi nella catena di distribuzione.

²⁰ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31 dicembre 2008, pag. 1.

²¹ [Regolamento (UE) n. 474/2014 della Commissione, dell'8 maggio 2014, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la sostanza 1,4-diclorobenzene, GU L 136 del 9 maggio 2014, pag. 19.

3.7 Spargimento di biocidi, prodotti fitosanitari e concimi dall'aria

Allegato 2.6a (nuovo)

Divieto

Nell'ambito del diritto ambientale, nell'UE i voli di spargimento sono oggetto della direttiva 2009/128/CE²², che vieta generalmente l'irrorazione dei pesticidi con velivoli. In determinati casi e a determinate condizioni, gli Stati membri possono concedere deroghe. Questi voli possono essere eventualmente presi in considerazione in aree difficilmente accessibili o sui pendii ripidi, se un trattamento da terra è praticamente impossibile o se uno spargimento dall'aria costituisce un pericolo notevolmente minore per la salute delle persone. Anche in Svizzera occorre vietare i voli di spargimento a livello di legislazione federale e autorizzarli solo in casi eccezionali. Ciò aumenta la protezione dell'ambiente e delle persone e le adegua alla normativa UE.

I voli di spargimento consentono di centralizzare su una sola azienda lo spargimento di prodotti fitosanitari di molti utenti, rendendolo più professionale. In questo modo si riduce il rischio di un impiego inappropriato e le emissioni acustiche vengono concentrate in poche ore e giorni all'anno. Inoltre si riduce in misura considerevole il rischio di esposizione per gli utenti.

Lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi o concimi dall'aria comporta tuttavia una maggiore dispersione rispetto allo spargimento da terra ed è in parte meno efficace. Se l'impiego da terra con apparecchi mobili adatti è praticabile, possibile e ragionevole, secondo l'articolo 71 dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11) occorre usare questi apparecchi.

Finora le autorizzazioni secondo gli articoli 4–6 OPChim per lo spargimento dall'aria in zone umide sono state rilasciate per il controllo delle zanzare e il trattamento dei vigneti ripidi della Svizzera romanda. In più di 20 Cantoni non vi è stata finora alcuna esigenza di voli d'irrorazione. Circa il 95 per cento delle superfici irrorate dall'aria è situato in due soli Cantoni.

Alla luce di queste argomentazioni, il progetto dell'allegato 2.6a prevede come nell'UE un divieto generale di spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dall'aria.

²² Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, GU L 309 del 24 novembre 2009, pag. 71.

Opzione per regolamentazioni cantonali

In alcuni Cantoni si è tuttavia manifestato in passato un vivo interesse per l'esecuzione di voli d'irrorazione, del quale si deve tenere conto anche in futuro, ma non incondizionatamente. Ai Cantoni è data quindi la possibilità di emanare normative in deroga al divieto generale, ma solo a condizione che queste normative introducano un obbligo di autorizzazione e garantiscano l'irrinunciabile protezione della salute delle persone e dell'ambiente.

Contenuto delle regolamentazioni cantonali

Per quanto concerne i presupposti per l'autorizzazione e per la relativa procedura, è ovvio che i Cantoni si orientino alle prescrizioni volutamente restrittive dell'UE. Al fine di adempiere al contempo anche i requisiti dell'ORRPChim, il rilascio di un'autorizzazione deve dipendere in particolare dalle seguenti condizioni:

- mancanza di alternative praticabili o presenza di chiari vantaggi rispetto all'impiego da terra, come minori effetti sulla salute delle persone o sull'ambiente;
- i prodotti fitosanitari o i biocidi sono autorizzati per lo spargimento dall'aria;
- il volo di spargimento è effettuato da un vettore aereo certificato;
- il vettore dispone di velivoli ed equipaggiamenti che corrispondono alla migliore tecnica disponibile per la protezione della salute delle persone e dell'ambiente;
- l'impiego previsto non mette in pericolo l'ambiente e la salute delle persone;
- lo spargimento è effettuato sotto la direzione di una persona che dispone di un'apposita autorizzazione speciale secondo l'articolo 7 capoverso 1 ORRPChim, se il prodotto da spargere è un prodotto fitosanitario o un antiparassitario appartenente al tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi) secondo l'allegato 10 dell'ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12).

Eventuali regolamentazioni cantonali devono prevedere che le autorizzazioni siano come finora a tempo determinato e limitate geograficamente. Il rispetto delle necessarie distanze di sicurezza è un presupposto fondamentale affinché non siano messi in pericolo né l'ambiente, né la salute delle persone. Le distanze di sicurezza che devono essere prescritte in un'autorizzazione dipendono sostanzialmente dai prodotti da spargere. L'UFAM definirà i criteri per la concessione di un'autorizzazione eccezionale in un aiuto all'esecuzione, così da consentire un'esecuzione possibilmente uniforme in tutta la Svizzera.

I Cantoni possono limitare adeguatamente l'onere per lo svolgimento di una procedura di autorizzazione regolamentando eventualmente la documentazione da allegare alla richiesta e prevedendo ampi obblighi di collaborazione dei richiedenti.

Competenza

Secondo l'articolo 4 lettera b ORRPChim attualmente in vigore, per lo spruzzamento e lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dall'aria è necessaria un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), d'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di

veterinaria (USAV), l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Finora questo compito compete all'UFAC in virtù dell'articolo 41 capoverso 2 prima frase LPAmb in combinato disposto con l'articolo 13 dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA, RS 748.121.11).

Secondo l'articolo 41 capoverso 2 primo periodo LPAmb, infatti, l'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della legge sulla protezione dell'ambiente. Una costellazione di questo tipo sussiste ancora, poiché, secondo l'articolo 13 ONCA, il lancio o lo spargimento di oggetti o preparati dall'aria è soggetto a un'autorizzazione, per la cui esecuzione è competente l'UFAC, che di conseguenza è anche competente per l'esecuzione delle relative prescrizioni dell'ORRPChim (art. 4 lett. b).

Con l'accordo bilaterale sul trasporto aereo e la partecipazione all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), la Svizzera si è tuttavia impegnata ad adottare la legislazione europea nel settore della sicurezza aerea e, di conseguenza, anche le disposizioni concernenti la sicurezza aerea²³. Per quanto attiene al diritto aeronautico, in futuro i voli di spargimento saranno disciplinati nel quadro delle norme sulle cosiddette «specialized operations» delle prescrizioni relative alle operazioni di volo, nelle quali il diritto di effettuare voli di spargimento è oggetto della certificazione di base di un'impresa di trasporto aereo ed è valida nell'intera UE a tempo indeterminato senza alcuna autorizzazione supplementare. Il diritto legale al certificato sussiste qualora siano adempiuti i criteri previsti dal diritto aeronautico²⁴. Pertanto non sarà più necessaria in futuro l'attuale autorizzazione particolare secondo l'articolo 13 ONCA. Di conseguenza, l'articolo 41 capoverso 2 primo periodo LPAmb non determina più nemmeno la competenza dell'UFAC (o quella di altre autorità federali in questo ambito normativo).

Non è ancora chiaro se e quali Cantoni emaneranno proprie normative concernenti i voli di spargimento. Se viene emanata una tale normativa cantonale, essa deve rispondere anche al quesito delle competenze esecutive.

È ovvio che in futuro non sarà più un'autorità federale a rilasciare autorizzazioni (eventualmente di diritto cantonale) per voli di spargimento. Inoltre le esperienze di esecuzione acquisite finora hanno dimostrato che la competenza federale non ha dato buoni risultati, tanto più che gli effetti dei voli di spargimento a livello regionale sono già molto limitati.

Il rilascio di un'autorizzazione per un volo di spargimento verrà eventualmente vincolato dai Cantoni all'adempimento di vari presupposti. La valutazione dei principali presupposti per l'autorizzazione richiede tassativamente la conoscenza della situazione locale, segnatamente la questione dell'ecocompatibilità e delle persone interessate in loco nonché

²³ Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

²⁴ Regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione, del 7 aprile 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 123 del 24 aprile 2014, pag. 1.

delle misure specifiche per la protezione dell'ambiente. Questa valutazione può essere effettivamente e ragionevolmente effettuata solo da un'autorità cantonale.

Strutturazione ed entrata in vigore del nuovo allegato 2.6a°

Le prescrizioni nel progetto del nuovo allegato 2.6a sono strutturate come segue:

- il numero 1 sancisce un divieto di spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dall'aria;
- il numero 2 contiene le deroghe al divieto; il numero 2.1 concerne una deroga generale per lo spargimento di un imenonottero (*Trichogramma brassicae* Bezdenko) per la lotta contro la piralide del mais (*Ostrinia nubilalis*), effettuato con un velivolo senza pilota (drone). Oggi questo tipo di spargimento dall'aria è ancora in fase di test e i rischi per l'ambiente e la salute delle persone sono paragonabili a quelli generati da uno spargimento effettuato da terra. Sono fatti salvi i requisiti di diritto aeronautico; il numero 2.2 attribuisce ai Cantoni, a determinate condizioni, la competenza di emanare prescrizioni in deroga al divieto di cui al numero 1. Secondo la lettera a, lo spargimento dall'aria è consentito soltanto se l'impiego da terra non è praticabile o se presenta chiari vantaggi per la salute delle persone o per l'ambiente. Lo spargimento da terra è ad esempio non «praticabile», se per effettuarlo non è possibile impiegare apparecchi mobili. Ciò accade in particolare nei vigneti ripidi e nelle aree inondabili per la lotta contro le zanzare. Secondo la lettera b, occorre garantire come finora la protezione della salute delle persone e dell'ambiente.
- il numero 3 specifica che sono fatti salvi gli altri requisiti per lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dall'aria, in particolare i requisiti previsti dall'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e dalla legislazione in materia di navigazione aerea.

Secondo la parte generale del progetto di modifica dell'ORRPChim, è previsto che l'allegato 2.6a entri in vigore il 31 dicembre 2017. Contestualmente dovrà essere abrogato l'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 4 lettera b.

3.8 Prodotti disgelanti e additivi per salamoie

Allegato 2.7 numero 1, numero 3.1 capoversi 2–5 e numero 3.3 capoverso 2 lettera b

L'elenco delle sostanze disgelanti ammesse e le limitazioni d'impiego per queste sostanze esistono in Svizzera immutati dal 1986. Durante l'ultima revisione dell'ORRPChim, sono pervenute da più parti, tra cui grandi servizi parchi e giardini, richieste di estendere ad altri campi d'impiego l'uso consentito dei formiati, oggi limitato agli aeroporti. Tra il 2010 e il 2013 sono state inoltre effettuate, sotto la direzione dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) e con l'approvazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), prove di idoneità su strade nazionali con un sottoprodotto agricolo. Nella presente proposta di emendamento dell'allegato 2.7 occorre definire da un lato le condizioni per l'impiego di questi prodotti nel servizio invernale e, dall'altro, possibilità d'impiego supplementari per i formiati. Inoltre occorre limitare agli aeroporti l'impiego di urea e alcoli degradabili con basso peso molecolare, conformemente alle

attuali esigenze nella pratica. Il tradizionale cloruro di sodio rimarrà di gran lunga il principale disgelante per la manutenzione invernale delle strade ad opera dei servizi pubblici anche dopo l'introduzione delle nuove disposizioni. Nel quadro delle disposizioni dell'allegato 2.7, i Cantoni decidono autonomamente dove, come e quando utilizzare i disgelanti sul proprio territorio per la manutenzione invernale delle strade ad opera dei servizi pubblici.

Nelle summenzionate prove di idoneità dell'USTRA, è stato sparso un prodotto dal nome commerciale «Safecote» come additivo per salamoie nella tecnica del sale umido e in parte anche nella tecnica della salamoia. Nello spargimento di sale umido, il sale antigelo viene sparso inumidito per ridurre al minimo la dispersione nel vento. Il sale secco viene umidito con l'aggiunta di una salamoia poco prima di essere sparso sulla carreggiata. Le salamoie più impiegate sono soluzioni di cloruro di sodio (NaCl) e cloruro di calcio (CaCl_2). In particolare sulle strade nazionali vengono spruzzate in determinate condizioni atmosferiche solo salamoie. Nelle prove di idoneità, le salamoie di NaCl contenenti «Safecote» sono state utilizzate come sostituto delle salamoie di CaCl_2 , con conseguenti vantaggi nell'ambito dell'igiene del lavoro, poiché non vi è più contatto con il corrosivo CaCl_2 . Le salamoie contenenti «Safecote» devono inoltre migliorare l'aderenza al manto stradale del materiale da spargere e sono meno corrosive per le apparecchiature e i veicoli rispetto alle salamoie senza additivi. «Safecote» è una miscela di vari sottoprodotti generati nella lavorazione dello zucchero di canna e di altre piante contenenti amido. Ne risulta un complesso miscuglio formato da zuccheri, acidi carbossilici, betaine e sali minerali solubili. Il «Safecote» e altri sottoprodotti agricoli offerti per l'impiego nella manutenzione invernale delle strade hanno di conseguenza un elevato tenore di carbonio organico. Il progetto normativo per una modifica dell'allegato 2.7 ORRPChim prevede il disciplinamento di questi prodotti come «additivi organici per salamoie a base di sottoprodotti agricoli». Di conseguenza occorre modificare il titolo dell'allegato 2.7 in «Prodotti disgelanti e additivi per salamoie». Il progetto normativo prevede inoltre di limitare l'impiego e il dosaggio di questi additivi per salamoia in misura tale che il carbonio organico disciolto (DOC) in esse contenuto sia facilmente degradabile e il contenuto di DOC nel sale umido o nella salamoia («materiale da spargere») non superi determinati valori. Per quanto concerne il contenuto di DOC ammesso, il riferimento alla massa del «materiale da spargere» e non alla superficie con esso trattata è necessario, poiché la quantità da spargere in ciascun passaggio dipende in primo luogo dalla condizione del fondo stradale (lastra di ghiaccio, brina ghiacciata, neve ghiacciata) e gli additivi organici per salamoie nei dosaggi raccomandati influiscono poco su queste quantità²⁵. I contenuti di DOC ammessi secondo il progetto di modifica dell'allegato 2.7 si basano sul dosaggio consigliato del prodotto «Safecote» del 10 per cento nella salamoia e al suo contenuto di DOC del 20 per cento. Per lo spruzzamento della salamoia e lo spargimento di sale umido (con il 50% di sale secco e il 50% di salamoia) ne risultano valori di 20 g di DOC per kg di salamoia e 10 g di DOC per kg di

²⁵ Indagini di laboratorio effettuate su blocchi di ghiaccio hanno evidenziato che il potere disgelante delle salamoie contenenti «Safecote» si situa tra quello delle pure salamoie di NaCl e CaCl_2 .

sale umido²⁶. I dati disponibili sulla composizione e l'applicazione di altri prodotti a base di sottoprodotti agricoli consigliati per la manutenzione invernale delle strade dimostrano che questi prodotti adempirebbero il criterio per il contenuto in DOC, ma che non tutti sono facilmente degradabili (rapporto $BOD_5: COD < 0.5$).

Modellazioni effettuate durante l'esame di ecocompatibilità del «Safecote» commissionato dall'USTRA hanno dimostrato che utilizzando intensamente il prodotto nello spruzzamento di sale umido, a seconda delle dinamiche stradali, nei piccoli corsi d'acqua possono risultare localmente e temporaneamente concentrazioni di DOC più elevate, ma in misura comunque accettabile. Non vi è motivo di preoccupazione anche per quanto concerne un sovraccarico degli impianti di depurazione delle acque (IDA) con carbonio facilmente degradabile. Nello spruzzamento di salamoia con aggiunta di «Safecote», la quantità di DOC sparsa in ciascun passaggio è nettamente superiore a quella sparsa con il sale umido. Pertanto l'impiego di sottoprodotti agricoli con questa tecnica di spargimento deve essere limitato in un primo momento alle strade nazionali. Per poter valutare la validità dello spruzzamento di (sola) salamoia nella manutenzione invernale delle strade comunali, occorre prima acquisire esperienze pratiche per più anni. Una volta acquisite queste esperienze e constatata l'esigenza da parte dei Cantoni di impiegare sottoprodotti agricoli come additivi per salamoie, si potrà nuovamente valutare la limitazione d'impiego proposta nel presente avamprogetto di revisione.

A differenza delle salamoie a base di sottoprodotti agricoli, il formiato di potassio e il formiato di sodio sono sostanze alternative al NaCl. Una sostituzione su larga scala non sarebbe tuttavia supportabile, anche se i formiati causano il minor consumo di ossigeno rispetto ad altri disgelanti senza cloruri (acetato di sodio e acetato di potassio, acetato di calcio e magnesio, urea, alcoli). Il vantaggio dei formiati per l'ambiente terrestre è che non si accumulano nel suolo, poiché presentano una buona biodegradabilità anche a basse temperature. Esperimenti pluriennali condotti sul campo con il tiglio nostrano (*Tilia platyphyllos*), particolarmente sensibile ai cloruri, hanno inoltre dimostrato che i formiati non producono effetti dannosi su questa specie arborea. Piante rare e sensibili ai disgelanti sono spesso presenti nei giardini zoologici e botanici, nei parchi o nei cimiteri. Pertanto il progetto di modifica dell'allegato 2.7 prevede ora che i formiati possono essere impiegati anche sui percorsi pedonali confinanti con aree verdi. Una limitazione in termini più dettagliati non risulta necessaria, poiché nella pratica il consumo di formiati è ulteriormente limitato dal loro prezzo nettamente più elevato rispetto a quello del cloruro di sodio.

Occorre inoltre modificare l'allegato 2.7, affinché l'impiego di urea, che secondo il diritto vigente può essere utilizzata negli aeroporti e su tratti di strada particolarmente esposti alla corrosione, sia limitato agli aeroporti. Grazie all'installazione di rilevatori di corsia, stazioni meteorologiche stradali e addirittura impianti di riscaldamento per aree esterne, oggi è possibile spargere i disgelanti in quantità più ridotte, in modo molto più mirato e con la tecnica del sale umido, che si è nel frattempo affermata. Queste innovazioni hanno contribuito a ridurre il problema della corrosione, tanto che oggi non è più necessario utilizzare sulle strade disgelanti contenenti urea e altri composti non clorurati.

²⁶ Il metodo più utilizzato nella pratica è lo spargimento di sale umido FS30 (con il 70% di sale secco e il 30% di salamoia). Di conseguenza il contenuto di DOC ammesso viene sfruttato solo al 60 per cento.

Di conseguenza, anche l'impiego di alcoli degradabili con basso peso molecolare deve essere limitato agli aeroporti.

Secondo la legislazione vigente, lo spargimento preventivo, ossia l'impiego prodotti disgelanti prima di una precipitazione in particolare per prevenire la formazione di ghiaccio e vetrato, è consentito solo «in caso di condizioni meteorologiche critiche e in luoghi esposti». A causa delle grandi superfici che devono essere potenzialmente trattate, nel servizio invernale le priorità vengono comunque date ai «luoghi esposti» (quali le strade molto frequentate, le vie d'accesso a ospedali e stazioni ferroviarie, i marciapiedi ecc.), sicché la condizione per uno spargimento preventivo può essere legata unicamente alle condizioni meteorologiche critiche.

Le suesposte argomentazioni sono state attuate come segue nel progetto di modifica dell'allegato 2.7:

al numero 1 capoverso 2 è definito che cosa si intende con il termine additivi organici per salamoie. Sono presi in considerazione gli additivi a base di sottoprodotti organici, che vengono sparsi come componenti di salamoie con la tecnica del sale umido e della salamoia. A causa della numerazione ora necessaria, è stata mantenuta invariata come capoverso 1 la definizione di prodotti disgelanti utilizzata finora;

al numero 3.1 sono riportate le limitazioni d'impiego. Rimane invariato il capoverso 1, secondo il quale non possono essere impiegati prodotti disgelanti che contengono sostanze attive diverse da quelle elencate al numero 2. I capoversi 2–3 sono riformulati e i capoversi 4–5 sono nuovi:

- il capoverso 2 sancisce che l'urea (n. 2 lett. b), gli alcoli degradabili con basso peso molecolare, (n. 2 lett. c) e l'acetato di calcio o di potassio (n. 2 lett. e) possono essere impiegati soltanto negli aeroporti.
- secondo il capoverso 3, il formiato di sodio o di potassio possono essere utilizzati come finora negli aeroporti. In aggiunta possono ora essere impiegati anche sui percorsi pedonali confinanti con aree verdi;
- il capoverso 4 disciplina gli additivi organici per salamoia descritti al numero 1. Ad eccezione dell'impiego sulle strade nazionali con la tecnica della salamoia, il loro impiego è ammesso solo se le salamoie contenenti additivi vengono sparse meccanicamente con la tecnica del sale umido se gli additivi sono facilmente biodegradabili e se il contenuto di DOC dovuto agli additivi nel sale umido non supera i 10g/kg.
- in deroga al capoverso 4, il capoverso 5 contiene una disposizione speciale concernente gli additivi organici per salamoie, che ne consente l'impiego sulle strade nazionali.

Al numero 3.3 capoverso 2 lettera b, la frase «... in caso di condizioni meteorologiche critiche e in luoghi esposti...» viene sostituita con «... in caso di condizioni meteorologiche critiche...».

3.9 Materie plastiche e additivi

Allegato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettera e^{bis} e numero 6 capoverso 5

Il gruppo di sostanze degli idrocarburi policiclici aromatici (ingl. PAH, ital. IPA) comprende diverse centinaia di singoli composti, che si contraddistinguono per la presenza di uno o più anelli benzenici condensati. Per numerosi PAH, tra cui il benzo[a]pyrene, il benzo[e]pyrene, il benzo[a]anthracene, il chrysene, il benzo[b]fluoranthene, il benzo[j]fluoranthene, il benzo[k]fluoranthene e il dibenz(a,h)anthracene, sussistono sufficienti indizi che possano causare tumori nelle persone. Secondo l'allegato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettere d ed e, i summenzionati PAH sono già limitati negli oli diluenti per la fabbricazione di pneumatici. Tuttavia possono essere presenti anche nelle parti in plastica e in gomma di un'ampia gamma di articoli di consumo. La causa dell'inquinamento da PAH sono le impurezze presenti in alcune materie prime utilizzate nella produzione di tali articoli, in particolare negli oli diluenti e nel nerofumo.

Una valutazione effettuata dall'Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (Bundesinstitut für Risikobewertung BfR)²⁷ ha evidenziato un preoccupante livello di PAH in molti prodotti di consumo. In compenso, tuttavia, molti altri prodotti hanno evidenziato concentrazioni di PAH comparativamente ridotte, e ciò fa pensare che l'impiego di materiali a basso contenuto di PAH nei prodotti di consumo è fondamentalmente possibile. La valutazione dei rischi effettuata nel quadro della procedura di limitazione in ambito REACH è giunta alla conclusione che gli articoli contenenti PAH possono presentare rischi per la salute dei consumatori. Questa conclusione si è basata sulle stime dell'esposizione ai PAH (come surrogato di tossicità è stato utilizzato il benzo[a]pyrene) per via cutanea derivante dall'uso di taluni articoli di consumo, nelle peggiori condizioni d'uso realistiche (worst case scenario).

Al fine di tutelare la salute dei consumatori dai rischi derivanti dall'esposizione ai PAH contenuti negli articoli di consumo, il regolamento (UE) 1272/2013²⁸ fissa pertanto limiti al tenore di PAH nelle parti accessibili in plastica o in gomma di tali articoli e vieta l'immissione in commercio di articoli contenenti uno dei summenzionati PAH in concentrazione superiore a 1 mg/kg in tali parti.

Tale restrizione va applicata solo agli articoli le cui parti contenenti PAH vengono a contatto sia diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Questo «criterio di esposizione» è soddisfatto nello specifico da attrezzature sportive come biciclette e racchette, utensili per la casa, carrelli e girelli, attrezzi per uso domestico, articoli di abbigliamento, calzature, guanti e abbigliamento sportivo, cinturini di orologi, bracciali, maschere, fasce per i capelli. Gli articoli o le loro parti che entrano in contatto

²⁷ Krebs erzeugende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in Verbraucherschutzprodukten sollen EU-weit reguliert werden – Risikobewertung des BfR im Rahmen eines Beschränkungsvorschlages unter REACH (Stellungnahme Nr. 032/2010 des BfR del 26 luglio 2010, non disponibile in italiano).

²⁸ Regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici, GU L 328 del 7 dicembre 2013, pag. 69.

con la pelle o la cavità orale solo brevemente e di rado non sono interessati da tale restrizione in quanto l'esposizione ai PAH che ne deriva non risulterebbe significativa. Per precisare questo «criterio di esposizione» è in preparazione un'apposita guida.

Oggi sono già disponibili sul mercato materie prime alternative contenenti bassi livelli di PAH. Queste comprendono il nerofumo e gli oli che soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 10/2011²⁹.

Al fine di tutelare anche in Svizzera i consumatori da esposizioni critiche ai PAH contenuti negli articoli, il progetto di modifica dell'allegato 2.9 prevede un'apposita restrizione al numero 2 capoverso 1 lettera e^{bis}. Questa restrizione vieta l'immissione sul mercato di articoli, le cui parti contengono più di 1 mg per kg di materia plastica di uno dei PAH elencati in precedenza, se (i) sono destinati al grande pubblico e (ii) vengono a contatto sia diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Come già previsto nell'UE, per motivi di attuabilità la restrizione non si applica agli articoli già presenti nella catena di approvvigionamento prima di una determinata data, ossia che sono stati immessi in commercio entro tale data. Secondo il numero 5 capoverso 5, in Svizzera questa data è il 1° maggio 2016.

Il regolamento (UE) 1272/2013 contiene anche prescrizioni per i giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti PAH³⁰. Nel diritto svizzero queste prescrizioni sono attuate nell'ordinanza sui giocattoli (RS 817.023.11) e nell'ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano (RS 817.023.41). Non appena queste prescrizioni saranno implementate, nell'ORRPChim occorrerà richiamare l'attenzione sull'esistenza e sulla validità di queste normative nel diritto sulle derrate alimentari.

3.10 Prodotti refrigeranti

Allegato 2.10 numero 1 capoverso 4, numero 2.1 capoverso 3 lettera b numero 3, numero 2.2^{bis}, numero 2.2 capoverso 5 lettera b e capoverso 6, numero 2.3 capoverso 2 lettera b, numero 5 capoverso 2 lett. b e capoversi 4–5, numero 7

Il presente progetto di modifica dell'allegato 2.10 consente di adeguare alcune definizioni e disposizioni introdotte con la precedente modifica sulla base delle esperienze acquisite dalla loro entrata in vigore.

Al numero 1^{ter} capoverso 4, la definizione della nozione di impianto è resa univoca mediante la sostituzione del termine «uno o più » con il termine «tutti i».

L'attuale disposizione al numero 2.1 capoverso 3 lettera b numero 3 intende unicamente vietare l'immissione sul mercato di impianti per la refrigerazione commerciale che impiegano prodotti refrigeranti «stabili nell'aria» per il freddo negativo con una potenza di

²⁹ Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. GU L 12 del 15 gennaio 2011, pag. 1.

³⁰ In considerazione della vulnerabilità dei bambini, è stato fissato un limite inferiore. Pertanto è vietata l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura contenenti un PAH in concentrazione superiore a 0,5 mg/kg nelle loro parti accessibili in plastica o in gomma.

raffreddamento superiore a 8 kW se il freddo negativo è combinabile con un freddo positivo. La proposta di modifica esprime chiaramente questo aspetto.

Uno dei presupposti affinché l'UFAM conceda una deroga eccezionale ai divieti di cui al numero 1 è che lo stato della tecnica non consenta di rispettare le norme SN EN 378-1:2008+A1:2010, SN EN 378-2:2008+A1:2009 und SN EN 378-3:2008 senza l'impiego di un prodotto refrigerante stabile nell'aria (n. 2.2 cpv. 5 lett. a). Le norme concernenti i requisiti di sicurezza per gli impianti di refrigerazione e le termopompe senza l'impiego di un prodotto refrigerante stabile nell'aria vengono attualmente rielaborate e saranno adeguate anche in futuro. Le modifiche proposte intendono far sì che, per motivi di sicurezza, sia possibile definire le norme contestualmente in vigore con la massima tempestività possibile. A tale scopo occorre attribuire all'UFAM la competenza di pubblicare nel Foglio federale le norme svizzere applicabili concernenti i requisiti di sicurezza per gli impianti di refrigerazione e alle termopompe (cpv. 6 in combinato disposto con il cpv. 5 lett. a).

Al numero 2.2^{bis} è si è voluto garantire che il gestore di un impianto per la produzione di freddo, per la cui immissione sul mercato è richiesta una deroga, debba accertarsi che quest'ultima sia stata effettivamente concessa prima della messa in esercizio dell'impianto in questione.

La disposizione al numero 2.3 capoverso 2 lettera b vieta oggi l'impiego di condizionatori raffreddati ad aria con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW se gli impianti contengono un prodotto refrigerante «stabile nell'aria» con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 2000. Occorre rendere più flessibile la nuova normativa: invece del rigido divieto, sono ora previsti limiti quantitativi per i prodotti refrigeranti «stabili nell'aria» con $GWP > 1500$ e $GWP \leq 1500$ pari rispettivamente a 0,18 kg e 0,3 kg per kilowatt di potenza di raffreddamento. Il progetto normativo proposto e i suddetti limiti quantitativi sono stati concordati con esperti delle principali associazioni di categoria (Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP, Proklima, Associazione svizzera della tecnica della costruzione Suissetec, Schweizerischer Verein für Kältetechnik SVK, Schweizerischer Verein von Gebäudetechnik-Ingenieuren SWKI).

Al numero 5 capoverso 2 lettera b, l'aggiunta che la summenzionata potenza di raffreddamento deve essere comunicata al momento della messa in/fuori esercizio di un impianto per la produzione di freddo è resa necessaria per consentire i controlli da parte dell'autorità competente per il divieto di impianti con potenze refrigeranti superiori ai valori indicati al numero 2.1 dell'allegato 2.10. I nuovi capoversi 4 e 5 concernenti l'attribuzione del numero da parte dell'UFAM e la sua esposizione sull'impianto rispecchiano ciò che già avviene nella pratica.

Al numero 7, la disposizione transitoria che autorizza la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'esportazione di prodotti refrigeranti contenenti clorofluorocarburi rigenerati parzialmente alogenati per la ricarica di apparecchi o impianti fino al 31 dicembre 2014 verrà a cadere al momento dell'entrata in vigore della presente modifica dell'ORRPChim. Questa disposizione può essere dunque abrogata. Di conseguenza, la disposizione transitoria di cui al capoverso 3, che autorizza l'immissione sul mercato, l'importazione e l'esportazione a scopo privato di determinati apparecchi e impianti che contengono prodotti refrigeranti con clorofluorocarburi parzialmente alogenati non sarà più necessaria, poiché i prodotti refrigeranti necessari per il funzionamento di questi

apparecchi e impianti saranno totalmente vietati in Svizzera. Anche questa disposizione può essere dunque abrogata. Inoltre, la disposizione di cui al capoverso 5 è scaduta dal 1° dicembre 2013 e può essere anch'essa abrogata. Per contro viene introdotta una nuova disposizione volta a fissare una proroga al 31 luglio 2016 della validità per le autorizzazioni cantonali rilasciate prima del 1° dicembre 2013, secondo il numero 3.3 dell'allegato 2.10 ORRPChim nella sua versione del 18 maggio 2005, agli impianti stazionari che contengono oltre tre chilogrammi di prodotto refrigerante stabile nell'aria. Questa proroga di almeno 30 mesi equivale alla consueta durata di validità del permesso di costruzione. Il numero 7 capoverso 1 delle disposizioni transitorie corrisponde infine all'attuale numero 7 capoverso 4.

3.11 Prodotti estinguenti

Allegato 2.11 numero 3

La proposta di modifica dell'allegato 2.11 concernente i prodotti estinguenti disciplina l'esportazione di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono, in modo analogo alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono di cui al numero 4 dell'allegato 2.4. L'allineamento delle disposizioni concernenti l'esportazione è opportuno, poiché i prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono sono di norma alogeni puri (idrofluorocarburi bromati completamente alogenati, cfr. all. 1.4 n. 1 cpv. 1 lett. c) che, in caso di esportazione, devono essere trattati allo stesso modo di altre sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Sotto il profilo sostanziale, i requisiti per il rilascio di un'autorizzazione d'esportazione corrispondono al diritto vigente (n. 3.3 cpv. 3). Oltre alle prescrizioni vigenti, occorre vietare l'esportazione di oggetti e impianti, per il cui uso sono necessari prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono. Il divieto non si applica agli apparecchi e agli impianti destinati all'uso negli aeroplani, nei veicoli speciali dell'esercito o negli impianti nucleari, quando la sicurezza delle persone, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l'impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono (n. 3.2 cpv. 1).

3.12 Pile

Allegato 2.15 numero 3 capoverso 1 e capoverso 2 lettera c, numero 6.1 capoverso 3, numero 6.2, numero 6.3 capoverso 2 e numero 7 capoversi 1 e 1^{bis}

Il progetto di modifica dell'allegato 2.15 prevede un ulteriore inasprimento delle vigenti limitazioni concernenti l'immissione sul mercato di pile contenenti mercurio e cadmio. Inoltre sono effettuate le seguenti modifiche: definizione di un importo minimo della tassa di smaltimento anticipate (TSA) per ogni singola batteria, denominazione dell'organizzazione privata che gestisce la TSA e funge da organo di notifica nonché adeguata partecipazione dei settori economici esentati dalla TSA ai relativi costi dell'organizzazione privata.

Mercurio e cadmio nelle pile

Secondo il numero 2 capoversi 1 e 2 dell'allegato 2.15 ORRPChim, i contenuti di metalli pesanti ammessi nelle pile sono 5 mg di mercurio (Hg) e 20 mg di cadmio (Cd) per kg. L'immissione sul mercato di pile che superano questi valori limite è vietata. Al numero 3 capoversi 1 e 2 sono disciplinate le deroghe a questi divieti. Le minipile possono contenere fino a 20 000 milligrammi di mercurio per chilogrammo (cpv.1). Il divieto di immissione sul mercato di pile contenenti cadmio non si applica ai sistemi di emergenza e sistemi d'allarme incluse le illuminazioni d'emergenza (cpv. 2 lett. a), alle apparecchiature mediche (cpv. 2 lett. b) e ai cosiddetti utensili elettrici senza fili. Questi ultimi sono apparecchi elettrici a batteria, che possono essere tenuti in mano, per lavori di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio (cpv. 2 lett. c). In sintonia con il diritto dell'UE³¹, il progetto di revisione dell'allegato 2.15 prevede ora di abrogare, dopo adeguati periodi di transizione, per il mercurio la deroga concernente le minipile e per il cadmio la deroga concernente gli utensili elettrici senza fili.

A differenza delle pile tonde, le minipile contengono ancora in parte lo 0,25 – 1,2 per cento di mercurio per prevenire la formazione di gas e le fuoriuscite. Stando alle dichiarazioni dell'unico produttore svizzero di minipile, oggi è tecnicamente possibile fabbricare senza mercurio minipile di tutti i sistemi galvanici e di tutte le dimensioni, che garantiscono in tutti i campi d'impiego la stessa affidabilità delle minipile contenenti mercurio. Secondo una stima dell'associazione settoriale europea EPBA, a metà del 2011 il 95 per cento dell'assortimento di minipile era disponibile senza mercurio. Non è invece nota la percentuale di minipile senza mercurio utilizzate oggi in Svizzera. Il consumo interno (circa 21 mio. di pezzi) delle pile fornite da sole o negli apparecchi è coperto quasi interamente dalle importazioni. Con le normative proposte, in Svizzera non vengono più immessi sul mercato fino a 150 kg di mercurio all'anno. Le minipile all'ossido di argento prodotte in Svizzera sono fornite da sole o inserite in apparecchi (come gli orologi) e principalmente esportate. Su richiesta, l'unico produttore fornisce già oggi le pile senza mercurio.

Anche per gli utensili elettrici senza fili sono da tempo disponibili alternative agli accumulatori nichel-cadmio (accumulatori NiCd), segnatamente gli accumulatori agli ioni di litio (accumulatori al litio) e quelli al litio-metallo idruro (NiMH). Nell'UE (e in Svizzera) non vengono prodotti accumulatori NiCd né quelli degli altri sistemi. Nel 2008 la quota di mercato degli accumulatori NiCd negli utensili elettrici senza fili era stimata al 49 per cento, quella degli accumulatori NiMH all'11 per cento e quella degli accumulatori agli ioni di litio al 40 per cento. Nell'UE si prevede una diminuzione del 5 per cento all'anno della quota di mercato degli accumulatori NiCd, che dovrebbero essere sostituiti per l'80 per cento con accumulatori Li-Ion e per il 20 per cento con accumulatori NiMH. Inoltre gli accumulatori NiMH fungono da pile di ricambio per gli utensili che in origine sono stati

³¹ [Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione, GU L 329 del 10 dicembre 2013, pag. 5.

forniti per l'uso con accumulatori NiCd. Sulla base dei dati di consumo nell'UE del 2008, il consumo attuale di accumulatori NiCd per gli utensili elettrici senza fili nell'UE è stimato a circa 9500 tonnellate. Nell'UE questi accumulatori sono ancora utilizzati soprattutto negli Stati membri dell'Europa orientale. Ipotizzando lo stesso consumo pro capite registrato nell'UE, in Svizzera ne risulterebbe un consumo di circa 150 tonnellate. Secondo i dati forniti dall'Organizzazione d'interesse per lo smaltimento delle pile (INOBAT), nel periodo 2011–2012 sono state vendute in Svizzera mediamente circa 18 tonnellate all'anno di batterie NiCd destinate all'uso in apparecchi elettrici. Da questi dati si deduce che le batterie NiCd per gli utensili elettrici senza fili sono già state ampiamente sostituite in Svizzera.

La disposizione transitoria di cui al numero 7 capoverso 1 prevede che le minipile non contenute in apparecchi possono essere immesse sul mercato per la prima volta ancora fino al 1° ottobre 2015. Per le minipile contenute in apparecchi è previsto un periodo di transizione più lungo fino al 1° giugno 2016. Una volta scaduti questi termini, sarà possibile vendere solo le scorte in magazzino. Secondo il numero 7 capoverso 1^{bis}, sia le pile NiCd non contenute in apparecchi elettrici senza fili che quelle contenute in questi apparecchi possono essere immesse sul mercato ancora fino al 31 dicembre 2016. Le altre disposizioni transitorie concernenti il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 (attualmente disciplinate al n. 7 cpv. 1) non subiscono modifiche nei contenuti.

Importo minimo della TSA, Ufficio delle notifiche, partecipazione ai costi in caso di esenzione dalla TSA

La modifica del numero 6.1 capoverso 3 garantisce ora che chi è esentato dal pagamento della TSA indennizzi adeguatamente le spese che l'organizzazione privata incaricata di riscuotere e amministrare la tassa di smaltimento anticipata sostiene in relazione all'esenzione dalla tassa e all'attività di ufficio delle notifiche. Questa disposizione corrisponde alla prassi attuale ed è appropriata, dacché gli oneri che l'organizzazione si assume a seguito dell'esenzione della tassa sono sostenuti nell'interesse di questi fabbricanti. Di conseguenza, ora la partecipazione ai costi è menzionata esplicitamente come presupposto.

Il numero 6.2 introduce ora per la tassa di smaltimento anticipata un importo minimo di tre centesimi per ogni singola batteria, ossia per ciascun pezzo. L'ammontare della tassa è definito come importo in franchi per chilogrammo di batterie soggette a tassa nell'ordinanza del DATEC sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile (RS 814.670.1). Se partendo da questi importi per chilogrammo si calcolano le tasse al pezzo per i singoli tipi di batterie, per le batterie molto piccole e leggere possono risultarne importi troppo bassi per coprire i costi di smaltimento. Pertanto occorre ora introdurre un importo minimo di 0,03 franchi per batteria. Per le batterie molto leggere ciò comporta uno scostamento dall'importo minimo di 7 franchi per chilogrammo definito al punto 6.2 capoverso 1. Con una susseguente revisione dell'ordinanza del DATEC sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile, occorre poi integrare l'importo minimo di 0,03 franchi per batteria anche in questa ordinanza.

Al numero 6.3 capoverso 2 è sancito l'obbligo di notifica da parte dei fabbricanti esentati dal pagamento della tassa di smaltimento anticipata. Questo obbligo comprende in

particolare la notifica della quantità di pile immesse sul mercato con l'indicazione dei tipi e del loro tenore di sostanze nocive. Ora viene stabilito che l'organizzazione privata incaricata di amministrare la tassa di smaltimento anticipata funge anche da organo di notifica per i fabbricanti esentati dal pagamento della TSA. Con questa disposizione si riducono al minimo gli oneri amministrativi del settore e i costi (un solo organo di notifica).

3.13 Disposizioni particolari concernenti i metalli

Allegato 2.16 numero 1^{bis}, numero 5.1, numero 5.3, numero 5.5 capoversi 1–2, numero 7 capoversi 2–4

Il progetto di modifica dell'allegato 2.16 comprende nuove disposizioni concernenti i prodotti in pelle contenenti cromo e un aggiornamento della lista UE dei componenti per veicoli contenenti metalli pesanti che possono essere immessi sul mercato, compresa la possibilità che questo aggiornamento possa essere effettuato in futuro a livello d'ufficio.

Cromo(VI) nei prodotti in pelle

In rapporto alla frequenza dei casi di sensibilizzazione, il cromo (VI) è uno dei principali allergeni ed è classificato come sensibilizzante cutaneo secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008³².

Sebbene nella lavorazione delle pelli i composti del cromo non vengano utilizzati direttamente per la conciatura, in alcuni processi di concia vengono tuttavia impiegati composti di cromo (III) per favorire la reticolazione delle subunità del collagene, al fine di aumentare la stabilità dimensionale del cuoio nonché la sua resistenza all'azione meccanica e al calore. A seconda delle condizioni, durante il processo di concia si possono formare nel cuoio composti del cromo VI mediante l'ossidazione dei composti del cromo III. In una presa di posizione concernente il cromo VI nel cuoio, l'Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR)³³ si rifà a uno studio nel quale è stata rilevata la presenza di cromo esavalente in oltre la metà dei prodotti in pelle esaminati e in un sesto dei campioni la concentrazione di cromo VI è risultata addirittura superiore a 10 mg per kg di pelle.

Nell'ambito della valutazione dei rischi nell'UE, è stato dimostrato che il cromo VI contenuto nel cuoio o negli articoli in cuoio costituisce un rischio per la salute umana. Un contatto della cute con articoli in cuoio contenenti cromo VI può determinare nuovi casi di sensibilizzazione. Nei soggetti già sensibilizzati, tale contatto può provocare una risposta allergica anche a concentrazioni inferiori rispetto a quelle necessarie all'induzione di detta sensibilizzazione. Di conseguenza sono state ritenute necessarie e opportune misure per la riduzione dei rischi a livello europeo.

³² Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31 dicembre 2008, pag. 1.

³³ BfR empfiehlt, Allergie auslösendes Chrom (VI) in Lederprodukten streng zu begrenzen (Stellungnahme Nr. 017/2007 des BfR vom 15. September 2006, aktualisiert am 24. Mai 2007, non disponibile in italiano).

Con il regolamento (UE) n. 301/2014³⁴ viene introdotto, con effetto dal 1° maggio 2015, un divieto di immissione, in virtù del quale non possono essere immessi sul mercato articoli in cuoio e articoli con parti in cuoio se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003% in peso) sul peso totale secco del cuoio. Per motivi di proporzionalità, il divieto non si applica agli articoli in cuoio o a quelli con parti in cuoio che erano già nella fase di uso finale prima del 1° maggio 2015 (mercato dell'usato).

La soglia di 3 mg/kg (0,0003% in peso) corrisponde all'attuale limite di determinazione del metodo di riferimento EN ISO 17075. Sebbene questa soglia sia superiore al «*lowest observed adverse effect level* (LOAEL)», il comitato per la valutazione dei rischi ritiene che essa dovrebbe essere efficace all'80 per cento nel ridurre l'insorgenza di nuovi casi di dermatite allergica dovuta all'esposizione al cromo VI contenuto in articoli contenenti cuoio.

Lo stato della tecnica consente già di fabbricare prodotti totalmente esenti da cromo VI o con un contenuto minore. Da un lato sono disponibili sostanze alternative per la concia (p. es. sali di alluminio, glutaraldeide o sostanze vegetali). Dall'altro, per i casi in cui non è possibile rinunciare ai composti del cromo III, sono disponibili metodi che consentono di controllare e ridurre al minimo il conseguente tenore di cromo VI durante la concia. Questi metodi sono già applicati nello SEE.

In considerazione dei summenzionati rischi derivanti dai prodotti in pelle contenenti cromo e al fine di prevenire altri casi di sensibilizzazione in Svizzera, il progetto di modifica dell'allegato 2.16 ORRPChim contiene un nuovo numero 1^{bis}, con il quale viene introdotto un apposito divieto di immettere sul mercato prodotti in pelle contenenti cromo se questi entrano in contatto con la cute.

Lo scopo è tutelare i consumatori e i lavoratori da esposizioni al cromo VI derivanti dall'uso di prodotti in pelle. Così come nell'UE, è previsto un periodo di transizione (1° maggio 2016) per consentire la vendita dei prodotti in pelle già immessi nella catena di distribuzione. Il divieto non si applica agli articoli in pelle o a quelli con parti in pelle che erano già nella fase di uso finale prima del 1° maggio 2015 (mercato dell'usato).

Metalli pesanti negli autoveicoli

Con riferimento al diritto dell'UE, viene aggiornato l'elenco dei materiali e dei componenti degli autoveicoli che possono ancora contenere metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente) in deroga al divieto generale. Come già avviene per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (cfr. all. 2.18 n. 6), viene inoltre proposto di poter effettuare in futuro questo aggiornamento tramite un'ordinanza di un ufficio. Il previsto nuovo numero 5.5 attribuisce all'UFAM la competenza di designare la versione contestualmente in vigore dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE. L'allegato elenca per determinati materiali e componenti il relativo campo d'impiego e, se definito, il termine di

³⁴ Regolamento (UE) n. 301/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda i composti del cromo VI, GU L 90 del 26 marzo 2014, pag. 1.

scadenza della deroga nonché menziona i materiali e i componenti da etichettare o rendere identificabili.

Secondo una nota nell'allegato II, sono generalmente esclusi dai divieti concernenti le sostanze i nuovi pezzi di ricambio per gli autoveicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, data dell'entrata in vigore delle disposizioni nell'UE. Questo principio concernente i pezzi di ricambio si applica di norma anche ai materiali e ai componenti, che dopo il 1° luglio 2013 non possono essere più impiegati nella produzione di autoveicoli. Nell'aggiornamento dell'allegato II, viene ora seguita la procedura che prevede di riportare esplicitamente nella colonna «Ambito di applicazione della deroga» della tabella nell'allegato II l'ammissibilità (a tempo indeterminato) per l'immissione sul mercato come pezzo di ricambio di un materiale o di un componente contenente metalli pesanti. La nuova versione dell'attuale numero 5.3 capoversi 1 e 2 che diventa il numero 5.3 capoverso 1, tiene conto della fattispecie descritta³⁵.

I materiali e i componenti contenenti metalli pesanti che secondo l'allegato II della direttiva 2000/53/CE possono essere installati nei veicoli fino a una determinata data continuano a essere disciplinati nelle disposizioni transitorie di cui al numero 7. Di particolare rilevanza pratica per la gestione delle scorte d'importazione è la precisazione nel numero 7 capoverso 3, secondo la quale i veicoli che sono stati correttamente immessi in circolazione nello SEE entro un determinato giorno di riferimento possono essere importati in Svizzera anche dopo tale data.

Le modifiche al punto 5.1 non producono effetti sostanziali, bensì uniformano solo la modalità di citazione degli atti legislativi dell'UE all'interno dell'ordinanza.

3.14 Apparecchi elettrici ed elettronici

Allegato 2.18 numero 3 capoverso 1 lettera c

Secondo il numero 6 capoverso 1 lettera b, L'UFAM viene autorizzato ad adeguare gli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS-RL), che disciplinano le deroghe ai divieti concernenti i metalli pesanti nei componenti di apparecchi elettrici ed elettronici, alla versione contestualmente in vigore. Dal punto di vista legislativo, questi adeguamenti sono effettuati mediante un'ordinanza dell'UFAM, nella quale vengono adattate le note a piè di pagina nei rispettivi numeri. Affinché l'UFAM possa espletare questa competenza, occorre inserire una nota a piè di pagina (attualmente mancante) per la direttiva RoHS-RL menzionata al punto 3 capoverso 1 lettera c.

³⁵ Poiché in Svizzera le disposizioni concernenti i metalli pesanti non sono entrate in vigore il 1° luglio 2003 come nell'UE, bensì il 1° agosto 2006 nel quadro della revisione totale della legislazione sui prodotti chimici, l'impiego illimitato di pezzi di ricambio in Svizzera si applica ai veicoli la cui prima immissione sul mercato è antecedente al 1° agosto 2006. Se nell'allegato II del regolamento n. 2000/53 CE il termine di scadenza di un materiale o componente originale è antecedente al 1° agosto 2006, in Svizzera si applica per la sua immissione sul mercato come pezzo di ricambio il numero 5.3 capoverso 1 lettera b (cfr. n. 5.5 cpv. 2 del progetto di modifica dell'all. 2.15).

3.15 Modifiche del diritto vigente

Il rilascio di un'autorizzazione per lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dall'aria è soggetto a emolumenti. Poiché è previsto che queste autorizzazioni vengano rilasciate in futuro dai Cantoni, diventa obsoleta la disposizione concernente l'emolumento per l'autorizzazione di voli di spargimento (finora rilasciata dall'UFAC) dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (RS 813.153.1). Gli emolumenti per queste autorizzazioni devono essere disciplinati nella legislazione cantonale dei Cantoni che si avvalgono di questa competenza.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per l'economia

Le nuove restrizioni e i nuovi divieti sono nella maggior parte di carattere prettamente tecnico e finalizzati a settori specifici. Di conseguenza, le ripercussioni delle modifiche sono diverse da un settore all'altro. In generale si possono riassumere come segue.

- Oggi l'elettrolisi cloroalcalina praticata sin dalla fine del XIX secolo con la tecnica dell'amalgama di mercurio non è considerata la migliore tecnica disponibile e dovrà pertanto essere abbandonata a fine 2017 in sintonia con la legislazione dell'UE. Quale migliore tecnica disponibile occorre considerare la tecnica di filtrazione a membrana utilizzata dal 1975. L'unico impianto in Svizzera che utilizza ancora la tecnica dell'amalgama di mercurio è entrato in funzione nel 1972. I gestori europei dell'impianto – che appartengono all'associazione mantello EuroChlor unitamente al loro membro svizzero – sono inizialmente partiti dal presupposto che sarebbe stato possibile tenere in esercizio gli impianti ad amalgama fino al 2020. Poiché per pianificare e costruire un nuovo impianto occorrono due anni, il gestore dell'impianto svizzero è stato informato dall'UFAM già nel 2014 in merito al previsto termine di abbandono di fine 2017.

Rispetto alla tecnica dell'amalgama, quella di filtrazione a membrana presenta chiari vantaggi energetici e di politica climatica, poiché per ciascuna tonnellata di cloro prodotta è possibile risparmiare 1 MWh (3,6 GJ) di energia. Il «tempo di ritorno energetico» di un impianto a membrana dipende dall'evoluzione del prezzo dell'energia elettrica e dai costi d'investimento per la conversione di un impianto che, in rapporto a una tonnellata di capacità nominale di produzione di cloro, sono più elevati per un impianto con capacità minore rispetto a un impianto con capacità maggiore. Questo tempo dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 anni.

- Secondo le stime sulle ripercussioni delle normative UE, oggi sono presenti sul mercato circa 100 sistemi a poliuretano bicomponente (sistemi PUR 2C), che in uno dei due componenti contengono composti di fenilmercurio come additivo. I costi per lo sviluppo dei sostituti variano da 10 000 – 15 000 a 25 000 – 40 000 euro per i sistemi in cui i composti di fenilmercurio sono facilmente o difficilmente sostituibili. In termini assoluti si calcolano nell'UE costi unici fino a 3,4 milioni di euro³⁶. In Svizzera non vengono prodotti né importati composti di fenilmercurio per l'impiego come additivi. La

³⁶ Sulla base di un valore attuale netto di 2,4 milioni di euro con un tasso di sconto del 4 per cento e dell'ipotesi che un sostituto sia commercializzato per dieci anni.

lavorazione dei PUR 2C viene effettuata principalmente all'estero, per cui i PUR contenenti mercurio arrivano in Svizzera come componenti di prodotti finiti tramite l'importazione. Il loro prezzo subirà eventualmente un leggero aumento a seguito della regolamentazione.

- In Svizzera non vengono prodotti termometri e sfigmomanometri contenenti mercurio. Le stime nell'UE presumono per questi dispositivi di misura un calo annuo delle vendite del 5 per cento. Le alternative sono costituite dai termometri e dagli sfigmomanometri elettronici nonché dagli sfigmomanometri aneroidi. I calcoli effettuati nell'UE con il metodo delle annualità nell'ambito delle stime sulle ripercussioni delle normative dimostrano che un termometro elettronico costa 3,50 franchi più di un termometro a mercurio. I costi supplementari per gli sfigmomanometri variano da 11 a 14,50 franchi per un dispositivo di misura elettronico o uno sfigmomanometro aneroidi. In questi calcoli sono stati considerati i costi per l'acquisto, la manutenzione e lo smaltimento. I costi cumulati della regolamentazione (valore attuale netto 2015 – 2034) nell'UE sono stimati a circa 9 milioni di euro per i termometri (con campo di misurazione della temperatura $> 200^{\circ}\text{C}$ o risoluzione $< 0,1^{\circ}\text{C}$) e a circa 29 milioni di euro per gli sfigmomanometri. Per la Svizzera questi costi sono stimati a circa 200 000 franchi, rispettivamente 600 000 franchi.
- Nel quadro della consultazione relativa alla modifica della direttiva 2006/66/CE sulle pile (COD 2012/0066) concernente un divieto degli accumulatori contenenti cadmio per gli utensili elettrici, il Parlamento europeo ha chiesto, in aggiunta alla proposta della Commissione, l'abrogazione della deroga per le minipile contenenti mercurio, poiché oggi queste funzionerebbero sicuramente anche senza mercurio. Questa richiesta è stata considerata nella direttiva 2013/56/UE approvata a fine 2013. L'unico produttore svizzero di minipile conferma che oggi è possibile fabbricare senza mercurio minipile di tutti i sistemi galvanici e di tutte le dimensioni, che garantiscono in tutti i campi d'impiego la stessa affidabilità delle minipile contenenti mercurio. Il motivo per cui le minipile senza mercurio non si sarebbero ancora affermate su larga scala sarebbe dato dai loro costi supplementari del 10 per cento.
- Le celle alternative per accumulatori nichel-cadmio (celle NiCd) sono già oggi utilizzate ampiamente e con successo. Nell'UE si stima che il consumo di celle NiCd diminuirà di oltre il 50 per cento entro il 2025 anche senza disciplinamento. Secondo i dati forniti dai produttori europei di utensili elettrici, il divieto di impiego delle celle NiCd comporterà per i fabbricanti investimenti unici pari a circa 33 milioni di euro. La Commissione europea indica che nel periodo 2016 – 2019 un utensile elettrico dotato di cella alternativa (litio-metallo idruro o ioni di litio) costerà da 0,4 a 0,9 euro in più a seconda dell'alternativa selezionata.
- Nelle materie plastiche, soprattutto nella gomma, vengono impiegati come ammorbidenti oli diluenti derivati dalla raffinazione del petrolio oppure nerofumo (carbon black) come materiale di riempimento. A seconda del metodo di produzione, queste sostanze di partenza possono contenere elevate concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici (PAH). Per poter adempiere alla nuova restrizione prevista per il contenuto di PAH nelle materie plastiche destinate al grande pubblico, occorre impiegare nel processo produttivo oli diluenti o nerofumo esenti da PAH. I costi di queste sostanze alternative sono di 1,3 – 1,5 volte superiori a quelli delle materie

prime tradizionali. Le ripercussioni finanziarie della normativa dovrebbero essere tuttavia trascurabili, dacché la percentuale di materie plastiche ha di norma un valore finanziario ridotto rispetto al prodotto finale³⁷.

- La scelta di additivi chimici di processo adeguati e una gestione appropriata del processo di concia consentono di eseguire la concia delle pelli con sali di cromo III in modo tale da evitare la formazione di cloro VI sensibilizzante nelle pelli. I costi degli additivi chimici per la concia delle pelli ammontano a circa il 10 per cento dei costi di produzione totali. L'impiego di additivi chimici più appropriati comporta costi supplementari del 2 – 10 per cento. Di conseguenza i costi supplementari per un articolo in pelle confezionato sono nettamente inferiori all'1 per cento. I costi a carico dei consumatori derivanti dalla limitazione della concentrazione di cromo VI nei prodotti in pelle sono stimati nell'UE a circa 100 milioni di euro all'anno, dei quali fino a 15 milioni sono imputabili ai costi dei conciatori per i prodotti chimici, 15 milioni per gli esami volti ad accertare il rispetto del limite di concentrazione di cromo VI e circa 70 milioni dovuti ad aumenti dei prezzi dei prodotti in pelle importati. A questi costi si contrappongono i benefici derivanti dalla prevenzione delle allergie. Secondo le stime sulle ripercussioni del disciplinamento nell'UE, nel primo anno dopo l'entrata in vigore della normativa i costi e i benefici sono in equilibrio. Dopo 20 anni dall'introduzione della normativa, si stima che i vantaggi derivanti dalla prevenzione delle allergie ammonteranno a 400 milioni di euro. Non vi è alcun motivo per presumere che in Svizzera il rapporto costi-benefici della nuova normativa proposta non sia altrettanto vantaggioso come nell'UE.
- Per quanto concerne il divieto dell'1,4-diclorobenzene (1,4-DCB) nei disodorizzanti e nei deodoranti per l'ambiente, l'UE stima costi supplementari tra 1,4 e 5,2 milioni di euro. Quest'ultimo importo si fonda sull'ipotesi che gli acquirenti preferiscono i prodotti contenenti DCB e sono disposti a pagare un prezzo più elevato, nonostante la disponibilità di prodotti alternativi meno costosi. Il consumo pro capite di 1,4-DCB nell'UE è di circa 1,6 g e dovrebbe essere nettamente superiore rispetto alla Svizzera. Secondo i dati disponibili nel registro pubblico dei prodotti chimici, nel recente passato sono stati tolti dal commercio molti prodotti contenenti DCB. Attualmente sono commercializzati al massimo tre disodorizzanti e deodoranti per l'ambiente contenenti DCB. Le ripercussioni della nuova normativa proposta sono pertanto ridotte.
- La sostanza ignifuga esabromociclododecano (HBCDD) non viene prodotta in Svizzera. Per contro si utilizzano in grande quantità preparati contenenti HBCDD per la fabbricazione di oggetti, in particolare di pannelli isolanti. Secondo la legislazione vigente, ciò è possibile fino al 21 agosto 2015. Con l'estensione del divieto all'importazione di oggetti contenenti HBCDD, gli importatori svizzeri perdono un potenziale vantaggio competitivo.
- In Svizzera non vengono prodotte o impiegate cloroparaffine a catena breve (SCCP). Pertanto i divieti di fabbricazione e d'impiego previsti dal diritto internazionale e dalla legislazione UE non hanno alcuna ripercussione pratica. Ciò vale anche per i divieti totali concernenti l'esaclorobutadiene (HCBD).

³⁷ Un esempio pratico sono le manopole in gomma per i manubri delle biciclette.

4.2 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

La quarta revisione dell'ORRPChim non comporta cambiamenti sostanziali dei compiti della Confederazione. I potenziali oneri supplementari dal 2018 per l'elaborazione di domande di deroga per l'impiego di sostanze ausiliarie contenenti mercurio nei processi di produzione dovrebbero essere modesti. Dai rilevamenti effettuati dall'UFAM sull'uso del mercurio in Svizzera si sta delineando che saranno molto poche, semmai ve ne saranno, le aziende che si avvarranno della possibilità di presentare una richiesta di deroga. Le modifiche apportate alle disposizioni concernenti gli obblighi di notifica di impianti con sostanze «stabili nell'aria» rispecchiano quello che già accade nella pratica, ragione per cui non vi saranno in quest'ambito oneri supplementari per la Confederazione, rispettivamente per l'Ufficio svizzero delle notifiche incaricato dall'UFAM in accordo con i Cantoni, l'Associazione svizzera del freddo (ASF) e il Gruppo promozionale svizzero per le termopompe (GSP). Altrettanto ridotto è l'onere per il rilascio di autorizzazioni d'esportazione per prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono, poiché il loro impiego si è ridotto fortemente e la procedura è consolidata, dacché viene già applicata per l'esportazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono in altri campi d'impiego.

La lista delle restrizioni e dei divieti, il cui rispetto dev'essere verificato dai Cantoni, si allunga a causa delle nuove limitazioni proposte, che comportano un aumento degli oneri legati alla loro esecuzione.

I Cantoni che intendono consentire in futuro lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi o concimi dall'aria sul proprio territorio devono emanare apposite normative cantonali. L'onere per lo svolgimento di una procedura di autorizzazione può essere adeguatamente limitato regolamentando la documentazione da allegare alla richiesta nonché prevedendo ampi obblighi di collaborazione dei richiedenti. Al fine di sostenere un'esecuzione uniforme, la Confederazione definirà criteri per le autorizzazioni eccezionali dei Cantoni. Finora in Svizzera non vi è stata alcuna necessità di voli di spargimento in oltre 20 Cantoni. Circa il 95 per cento delle superfici irrorate dall'aria sono situate in due soli Cantoni, e nella maggior parte dei casi le applicazioni vengono effettuate ogni anno sulle stesse superfici.

5 Relazione con il diritto internazionale e il principio Cassis de Dijon

La stragrande maggioranza delle modifiche proposte nell'ambito della presente revisione dell'ORRPChim mira ad adeguare le disposizioni svizzere al diritto europeo o alle convenzioni internazionali per evitare ostacoli al commercio e garantire in Svizzera un livello di protezione equivalente a quello dell'UE. Nel complesso sono previsti adeguamenti a nove regolamenti, direttive e decisioni dell'UE. I titoli degli atti normativi e dei documenti sono riportati nel capitolo 1 del presente rapporto esplicativo. Le ragioni delle novità introdotte a livello europeo, la relazione tra queste e l'attuale diritto svizzero e le proposte di adeguamento sono illustrate in modo dettagliato nei capitoli relativi agli allegati dell'ORRPChim che vengono modificati.

Le modifiche dell'allegato 1.7 ORRPChim concernenti il mercurio, che sono effettuate a seguito di atti legislativi dell'UE, riguardano in primo luogo le procedure di esecuzione di

limitazioni d'impiego già in vigore e non le disposizioni concernenti l'immissione sul mercato di mercurio. Anche nel settore dei prodotti disgelanti, per i quali non vi sono disposizioni armonizzate nell'UE, vengono modificate unicamente le disposizioni di utilizzazione volte a disciplinare possibilità d'impiego supplementari.

Tutte le modifiche dell'ORRPChim basate su motivazioni nazionali sono pertanto conformi alle disposizioni della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG, RS 946.51) e della relativa ordinanza d'attuazione, ossia l'ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE, RS 946.513.8).